



2025 FASCICOLO II

Mario Bertolissi

Tradizioni e memoria nelle istituzioni

23 ottobre 2025



Mario Bertolissi
Tradizioni e memoria nelle istituzioni*

SOMMARIO: 1. L'ottica del diritto costituzionale. – 2. Le più recenti evoluzioni istituzionali: a) in una prospettiva tradizionale. – 3) Segue: b) quale segno dei tempi. – 4. Segue: c) le intuizioni di Franco Ferrarotti. – 5. Segue: d) i rilievi di Luciano Gallino. – 6. La vitalità di una Costituzione. – 7. Costituzione e contemporaneità. – 8. Un arduo percorso. – 9. Il carattere non sapienziale del diritto. – 10. L'ultimo Paladin. – 11. Passioni, potere, ragione.

ABSTRACT: *Whether justified or not, all of this has not prevented politics from giving way to the economy, and the economy from retreating in favor of finance, leading to an unconstitutional increase in inequalities among individuals, families, and businesses, and, especially, between generations.*

The Constituent Assembly had intended that laws, even in their interpretation, should be "clear, stable, and honest": conceived under the banner of responsible solidarity. That vision, however, has not been realized.

1. *L'ottica del diritto costituzionale*

Già il fatto di ricorrere al vocabolario, allo scopo di evitare fraintendimenti – dovuti ad una approssimativa conoscenza del significato delle parole¹ –, per stabilire la rilevanza dei termini valore e società, se riferiti all'argomento in esame, può dirsi essere qualcosa di nuovo, appunto; e qualcosa di assolutamente scontato, in linea con la più sperimentata delle tradizioni.

Tant'è, *valore* è "ciò che è considerato, secondo criteri personali o sociali, come il fondamento positivo della vita umana e della società e che funge da riferimento, da principio morale"². È, in primo luogo, un elemento costitutivo dell'impegno di ciascuno, cui è



Emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Padova.

¹ Il fenomeno è quantomai diffuso. A tal punto, che Giuseppe Di Leo (giornalista di grido di Radio Radicale, organizzatore di dissertazioni di alta cultura) ha avuto modo di affermare che finalisti di un importante e noto premio letterario, concorrenti nell'estate del 2025, hanno esibito, nelle prime cinquanta pagine del loro elaborato, errori non commendevoli di grammatica e sintassi (che non consistono, ovviamente, in errori di stampa).

² *Il piccolo Rizzoli Larousse*, Rizzoli Larousse, Milano, 2004, *ad vocem*.

Per avere un'idea di che cosa significano queste espressioni, soprattutto sul piano istituzionale, varrebbe la pena di leggere il testo dell'intervista, rilasciata dai genitori di Sammy Basso a un anno dalla sua scomparsa, a G. FASOLA, "Sammy ha lasciato 12 lettere per dire addio ai suoi amici. Si era anche innamorato ma non volle rivelarci di chi", in *Corriere della Sera*, 3 ottobre 2025, 25. Dopodiché, consultati, per un differente punto di vista, quanto ha



strettamente abbinata la responsabilità. Situazione e stato d'animo, quest'ultima, che si possono rendere evidenti, nella loro più intima portata, prendendo a prestito ciò che don Lisander ha scritto a proposito del cardinale Federigo Borromeo: "Persuaso che la vita non è già destinata ad essere un peso per molti, e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego, del quale ognuno renderà conto, cominciò da fanciullo a pensare come potesse render la sua utile e santa"³. Nell'ordine – se si eccettua la santità, che è eccezione –, le parole-chiave sono eguaglianza (tutti), solidarietà (impiego) e responsabilità (renderà conto). Quel che è indispensabile a qualunque società politicamente organizzata.

D'altra parte, *società* è una "collettività umana storicamente e geograficamente definita, unita da leggi e istituzioni comuni al fine di garantire gli interessi generali e la reciproca coesione"⁴. Di essa – potrebbe essere altrimenti?⁵ –, si occupa il diritto costituzionale, che è stato definito, magistralmente, "scienza del popolo libero"⁶. Dove – per libertà –, credo si debba intendere questo⁷: "L'essenza della libertà è sempre consistita nella capacità di scegliere come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolari, di schierarsi per le proprie convinzioni per il solo fatto che sono tue. La vera libertà è questa, e senza di essa non c'è mai libertà, di nessun genere, e nemmeno l'illusione di averla"⁸. Chi l'ha ereditata, non conquistata, può accadere lo ignori; ma non mancano esempi, sui quali riflettere⁹. Esempi – qui intesi in un'accezione assai vasta, perché hanno ad oggetto anche le tragedie del nostro tempo, inimmaginabili –, che suggeriscono una elementare domanda: fino a quale punto le istituzioni possono sopportare trasformazioni tali da escludere, comunque, che sia in atto una loro mutazione qualitativa irreversibile? genetica, perché dal liberale si è finiti nel giacobino¹⁰, che è, strutturalmente, illiberale, dal momento che ignora il pluralismo e ciò che esso comporta? Innanzi tutto, che *tot capita, tot sententiae*?

avuto modo di dichiarare Vittorio Sgarbi ad A. CAZZULLO, *"Sono caduto in depressione per la mia uscita dal governo. Sabrina mi ha salvato, la sposo"*, ivi, 1° ottobre 2025, 27. Due visioni del mondo, della vita e, quindi, delle istituzioni: incomparabili.

³ A. MANZONI, *I Promessi Sposi*, con introduzione e note di G. Bezzola, RCS, Milano, 2006, XXII, 340.

⁴ *Il piccolo Rizzoli Larousse*, cit., ad vocem.

⁵ Accade quando tutto è assorbito all'interno di un formalismo geometrizzante, che non intende, perché non può intendere, le curvature della vita.

⁶ Così, Giuseppe Compagnoni, alla fine del Settecento, ripreso da L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Feltrinelli, Milano, 2012, 11.

⁷ Piuttosto che quel che si riproduce, stancamente, sui manuali di diritto pubblico.

⁸ I. BERLIN, *La libertà e i suoi traditori*, Adelphi, Milano, 2005, ripreso in ID., *Libertà*, a cura di H. Hondy, Feltrinelli, Milano, 2025, 9.

⁹ V. A. POLITKOVSKAYA, *La Russia di Putin*, Adelphi, Milano, 2005, e P. SHORT, *Putin. Una vita il suo tempo*, Marsilio, Venezia, 2022.

¹⁰ Oggi, pare che tutti siano devoti del costituzionalismo liberale. Ma l'età e la memoria mi ricordano i tempi, in cui è sembrato doveroso il ricorso – si diceva e si sosteneva – all'uso politico del diritto, in forza del quale la



2. Le più recenti evoluzioni istituzionali: a) in una prospettiva tradizionale

Naturalmente, qui si dirà per cenni, consapevoli del fatto che ogni affermazione dovrebbe essere suffragata da ampie dissertazioni¹¹. Tuttavia, ciò che conta è la memoria, che consente di proiettare sul presente e, soprattutto, sul futuro le immagini di una società (civile e politica), che sembra sopravvivere a sé stessa: sospesa tra una cultura istituzionale, che ha avuto modo di radicarsi e consolidarsi, quantomeno, al livello di una percezione, per così dire, di massa; e un insieme di vicende, transeunti e transitorie, che paiono non lasciare traccia di sé. Al punto di consentire – meglio ancora: di suggerire – all’osservatore e allo studioso un’idea incompatibile con la stabilità dell’ordinamento e la certezza del diritto, che sono, al tempo stesso, causa ed effetto di un tale fenomeno¹².

Si tratta di una volubilità dovuta a un concorso di cause. Tra l’altro, senza dubbio, al succedersi frenetico di eventi; alla alterazione, non superficiale ed episodica, di concetti fondamentali, determinativi di istituti e dei loro caratteri; alla progressiva accettazione acritica della più recente novella normativa, confusa sul piano strettamente letterale e sintattico, priva di un qualunque significativo nesso con i lavori preparatori, dai quali – accade molto spesso – non si ricava nulla: se non, tutto e il suo contrario. Eppure, si va ripetendo che l’Italia è uno Stato di diritto.

Lo è secondo una prospettiva di carattere descrittivo, letterale, acritico e, in definitiva, consolatorio. Certo, se la qualità – sia tecnica, sia contenutistica – della legislazione è soddisfacente, nel senso che intercetta le attese dei destinatari, in un’ottica che ha sempre a che fare con l’interesse generale, di cui è intestataria la collettività; se le cose stanno in questi termini, *nulla quaestio*.

D’altra parte, nel secondo dopoguerra un’Italia distrutta è stata ricostruita ad opera di politici degni di questo nome, i quali hanno saputo “anteporre in ogni momento il bene

legge poteva e doveva essere piegata verso soluzioni, di per sé, incompatibili con la lettera e lo spirito del dettato normativo. V. G. GARGANI, *Le mani sulla storia. Come i magistrati hanno provato a (ri)fare l’Italia*, con una prefazione di A. Covotta, Rubettino, Soveria Mannelli, 2025, 23 ss. e 49 ss.

A proposito del significato di questo attributo, v. A. BARBERA, *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, in AA.Vv., *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, a cura di A. Barbera, Laterza, Roma-Bari, 1997, 6 ss., il quale collega, al “costituzionalismo di ispirazione giacobina”, il “centralismo politico” e il “conseguente centralismo amministrativo”. Ed osserva che non è “minore la contraddizione nella cultura giacobina fra la forte valorizzazione degli istituti di democrazia diretta e una contemporanea repulsione verso i pronunciamenti popolari”. Glosso: sgraditi, quando contraddicono il voluto giacobino. Il che significa che il giacobino pretende, per sua natura, di essere maggioranza anche quando è minoranza. Risaputo!

¹¹ V., comunque, M. BERTOLISSI, *Il mito del buon governo*, Jovene, Napoli, 2022.

¹² V., ad esempio, AA.Vv., *La crisi del diritto*, ristampa anastatica del 1953, a cura di M. Miele e N. Irti, Cedam, Padova, 2022, volume, in cui sono raccolti contributi di G. Balladore Pallieri, P. Calamandrei, G. Capograssi, F. Cernelutti, G. Delitala, A.C. Jemolo, A. Ravà e G. Ripert. V., altresì, AA.Vv., *Sulla crisi del diritto*, Cedam, Padova, 1972, nonché P. GROSSI, *Sulla odierna “incertezza” del diritto*, in *Giust. civ.*, n. 4/2014, 921 ss.



generale alla vanità personale”¹³. Ma così non è, se ci si limita a definire e a intendere lo Stato di diritto in modo tautologico: come Stato soggetto al diritto, Stato che opera solo in conformità al diritto, che si fa coincidere con qualunque diritto positivo.

Se si assume questo angolo visuale, le conseguenze, anche le più deleterie, vengono nobilitate. Stato di diritto è anche lo Stato fascista¹⁴. Invece, non si deve dimenticare che questa conclusione è in tutto e per tutto coerente con premesse normativistiche, che hanno completamente travisato il senso del concetto originario di Stato di diritto; perché questo – se rettammente: vale a dire, kantianamente inteso – implica che lo Stato è soggetto sì al diritto, ma al diritto universale, al diritto avente un preciso contenuto di libertà individuale¹⁵. Qui sta il punto, riguardante il nesso potere-libertà, che è destinato a tradursi in una relazione di mezzo a fine. Facile a dirsi, meno a realizzarsi.

In ogni caso, un discorso serio e consapevole sullo Stato di diritto – la cui nozione è articolatissima, non v’è dubbio¹⁶ – non può che incentrarsi e concentrarsi sulla Parte I della Costituzione e sulle tutele accordate ai *cives*. Soprattutto sulle libertà individuali: sulle prime, di matrice ottocentesca, espressione dello Stato minimo, da intendersi – rettammente – come essenziale. Perché le risorse indispensabili per assicurare un adeguato livello di prestazioni – ad esempio, nel campo della sanità¹⁷ – possono essere disponibili oppure no; mentre non possono essere ridotte oltre il ragionevole quelle destinate ad evitare *ne cives ad arma veniant*, che concernono l’ordine e l’incolumità pubblica.

Sotto questo profilo, lo Stato di diritto va salvaguardato oltre e a prescindere dallo Stato sociale e dallo Stato, che si definisce, forse, pomposamente, Stato costituzionale, il quale è andato via via creando situazioni giuridiche soggettive sempre più sofisticate, dimenticando che, per assicurarle, sono necessarie risorse considerevoli, che nel nostro Paese gravano sulle spalle di un numero assai limitato di contribuenti¹⁸. Nella più evidente ed eclatante violazione

¹³ Sta in M. BERTOLISSI, *Un giorno dopo l’altro*, Jovene, Napoli, 2010, 26: il pensiero elogiativo è riferito ad Ezio Vanoni. V., altresì, A.N.T.I., *Un’associazione interprofessionale di antica e nobile tradizione scientifico-culturale*, a cura di M.P. Colajanni, Confederation Fiscale Europeenne, Milano, 1994, nonché E. VANONI, *Il pensiero dei padri costituenti. Ezio Vanoni*, a cura di A. Magliulo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2013.

¹⁴ Come ebbe a ritenere Donato Donati: v., in proposito, G. FALCON, *Scritti scelti*, Cedam, Padova, 2015, spec. 61. Ne ha scritto, di recente, A. CASSATELLA, *Donato Donati: uno statualista contrastato*, in *Lo Stato*, n. 23/2024, 353 ss.

¹⁵ M. BERTOLISSI, R. MENEGHELLI, *Lezioni di diritto pubblico generale*, Giappichelli, Torino, 1996, 323 ss.

¹⁶ AA.VV., *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di P. Costa e D. Zolo, Feltrinelli, Milano, 2023.

¹⁷ V., da ultimo, M. GABANELLI, S. RAVIZZA, *Codice rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato*, RCS, Milano, 2024; L. ANTONINI, S. ZAMAGNI, *Pensare la sanità. Terapie per la sanità malata*, Studium, Roma, 2025; R. BINDI, *Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto*, Solferino, Milano, 2025, e S. GARATTINI, *Il diritto alla salute. Le scelte coraggiose che chiedo alla politica*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2025.

¹⁸ *Irpef, il 64% pagato dal ceto medio*, in *Il Sole 24 Ore*, 17 aprile 2025, 1; S. PADULA, *L’iniquità fiscale tra chi paga troppo e chi paga niente*, ivi, 1 e 3; G. TROVATI, *Irpef, over 50 mila senza sconti: sono il 7% ma pagano il 45%*, ivi, 1° ottobre 2025, 3; V. IORIO, *Il 43% degli italiani non versa un euro di Irpef*, in *Corriere della Sera*, 1° ottobre



del principio costituzionale d'eguaglianza, di cui i costituzionalisti si sono sempre disinteressati¹⁹, sotto questo rilevante e strategico profilo²⁰.

Ma lo Stato di diritto si può dire invada e pervada ovunque il testo della Legge fondamentale: la quale è stata concepita dai suoi autori alla luce delle evoluzioni istituzionali più significative del loro tempo, che hanno registrato – ove si ragioni in termini di costituzionalismo liberale – l'affermazione, non solo sulla carta e fatte salve le inevitabili deroghe ed eccezioni²¹, del principio della separazione dei poteri²².

Da troppo tempo, pare stia subendo drastiche compressioni: non tanto perché si è fatta strada l'idea che il regime democratico, declinato sul versante della forma di governo parlamentare, lo si debba superare, attraverso una concentrazione autoritaria del potere²³. Quanto perché è in atto una sorta di decomposizione interna dell'ordinamento, i cui supremi organi – Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica, innanzi tutto – non si dimostrano in grado di operare, con il dovuto rigore, all'interno – ciascuno – del perimetro normativo delineato dalla Costituzione.

Del resto, per le ragioni più varie – il fatto che esistano non significa che, per ciò solo, siano idonee a giustificare non pochi squilibri in atto –, il Parlamento, più che essere stato disarmato e depotenziato, ha deciso autonomamente di affievolirsi; il Governo ha occupato spazi non propri a causa, soprattutto, della irrilevanza del ceto politico parlamentare, la cui consistenza qualitativa, non da oggi, è incontestabilmente mediocre; il Presidente della Repubblica è stato chiamato, pertanto, a supplire l'uno e l'altro; prescindendo, non di rado, da entrambi, sia nel momento in cui ha deciso di sciogliere le Camere, sia quando è stato chiamato dagli eventi a dar vita a una nuova compagine governativa. Sotto questo profilo, la prova provata di una crisi strutturale è rappresentata da questo sintetico dialogo, intercorso tra l'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e il Presidente del Consiglio dei ministri incaricato Carlo Azeglio Ciampi: "Non curarti di fare consultazioni con i partiti, perché non le farò neanch'io. Prepara

2025, 1 e 39, nonché F. JORI, *La geometria variabile delle tasse*, in *il mattino di Padova*, 20 ottobre 2025, 1 e 13, e L. GRUBER, *Un italiano su due vive a carico degli altri*, in *Corriere della Sera Sette*, 17 ottobre 2025, 13 ("Dietro le dichiarazioni dei redditi degli italiani si disvela un incredibile metaverso distopico popolato da cavalieri erranti dell'evasione, da stregoni delle fatture false, da draghi del contante e da inflessibili guardiani delle frodi").

¹⁹ V., infatti, le scialbe ed inconferenti esposizioni contenute nei manuali. *Contra*, M. BERTOLISSI, *Autonomia e responsabilità sono un punto di vista*, Jovene, Napoli, 2015.

²⁰ Grande è la predilezione per argomenti eterei, che si trascinano di generazione in generazione, senza avvedersi che il mondo indagato non c'è più.

²¹ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, tomo I, Cedam, Padova, 1975, 140 ss.

²² M. BERTOLISSI, R. MENEGHELLI, *Lezioni di diritto pubblico generale*, cit., 332 ss., per qualche osservazione critica circa il modo, per così dire, didascalico di intendere questo principio, che rimane unitario, pur nella sua articolazione-scomposizione.

²³ Una lettura *a latere*, di sicuro interesse, è quella di M. GOBBO, *Periodi, contesti e tradizioni giuridiche nell'evoluzione del diritto costituzionale europeo. Spunti per un percorso storico-diacronico*, in *il Mulino*, numero speciale 2019, 323 ss.



la lista dei ministri entro le 17 di stasera, scegliendo per ogni casella uomini o donne indipendenti e competenti. Fai tu, senza contrattare nulla con nessuno. Vedrai che andrà tutto bene”²⁴.

3. Segue: b) quale segno dei tempi

Le ragioni, sottostanti a queste trasformazioni – vere e proprie alterazioni – del sistema, non sono soltanto molteplici. Si possono ricollegare a varie prospettive: ad angoli visuali, che consentono di intravedere il diverso, il molteplice; non cause singole, ma concause operanti sincronicamente e diacronicamente.

Inutile dire che un peso decisivo ha finito per assumere la globalizzazione, di cui è stato sottovalutato un evidente limite negativo, che consiste nell’essere un campo di azione (un mercato, che è il mercato) privo di confini. Là dove, invece, il fenomeno giuridico e la sua ragion d’essere risiedono, proprio, nella presenza ontologica di confini, se non altro perché è la persona a presupporli e ad affermarne la necessaria esistenza. Tant’è che tutto è destinato a concludersi e ad esaurirsi in una *actio finium regundorum*²⁵. In caso contrario, si verificherebbe – ora, possiamo dire: si è verificato – quel che un lucido osservatore dell’esperienza ed acuto pensatore ha denunciato da tempo: “La globalizzazione portata avanti come indifferenziazione, come distruzione di fatto di identità e specificità, come massacro di culture, genera mostri. Genera inquietudini, paure, una competizione sfrenata, che stanca, che sfibra, che fa mancare tutele e difese proprio da un punto di vista antropologico”²⁶.

Senza confini equivale a senza regole. Senza regole può comportare una inversione del rapporto tra mezzo e fine. Nello specifico, la subordinazione dell’economia alla finanza, con quel che di drammatico ne consegue. Appunto, una “finanziarizzazione” del reale, che diviene virtuale, attraverso “un gigantesco progetto per generare denaro mediante denaro”²⁷. In tal modo, “il capitalismo ha cominciato a vendere come merce un’entità immaginaria: il futuro”²⁸.

²⁴ Sta in M. BREDI, *Capi senza Stato. I presidenti della Grande Crisi italiana*, Marsilio, Venezia, 2022, 69.

²⁵ Nel mondo animale si marcano i confini.

²⁶ Così, Massimo Cacciari, intervistato da G. LAGO, “Ecco i rischi del Veneto”, in *il mattino di Padova*, 15 maggio 1997, ora in *L’inguaribile riformista*, a cura di P. Possamai, con una introduzione di I. Diamanti, Marsilio, Venezia, 2007, 38.

²⁷ L. GALLINO, *Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegata ai nostri nipoti*, Einaudi, Torino, 2015, 35.

²⁸ *Ibidem*. L’illustre sociologo nota, incisivamente, che “La finanziariaizzazione dell’economia ha favorito la ricerca di ‘investimenti’ che non contribuiscono in alcun modo alla creazione di maggiori valori d’uso nell’economia produttiva, ma sono rivolti unicamente alla creazione di rendite parassitarie (...) gli utili vengono versati agli azionisti in misura doppia del passato, oppure spesi nel riacquisto di azioni proprie per farne salire il valore, in fusioni e acquisizioni ad alto rischio, e in compensi astronomici versati ai dirigenti che con tali misure fanno o dovrebbero far crescere il valore dell’impresa in borsa. Non di rado a scapito di investimenti essenziali quali le citate misure di sicurezza” (ivi, 183).



Certo, vi sarà chi avrà, senz'altro, qualcosa da obiettare: ad esempio, che situazioni del genere si sono già verificate nella storia dell'uomo, che ha assistito alla creazione di enormi fortune e di altrettanto, speculari, enormi sfortune. Perché – è innegabile –, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo non solo pare essere, ma è una costante. Tuttavia, per quanto la storia non lasci, assai di frequente, traccia di sé, non v'è dubbio che il XX secolo ha rappresentato il momento più tragicamente alto della ferocia umana²⁹: di cui è raccomandabile conservare memoria, anche perché senza un accettabile grado di giustizia – oppure di ingiustizia – non c'è pace. Né tra gli Stati, né tra le comunità più ristrette, né tra e nelle famiglie, né tra le persone³⁰.

Così, in gioco viene – chiamata in causa – la globalizzazione, là dove la medesima ha concorso alla causazione di atteggiamenti e scelte disumanizzanti. E se, come qualcuno inclina a credere, pare abbia sottratto alla miseria legioni di persone³¹; è fuori discussione che ha alimentato il prodursi di fortune personali enormi: incompatibili con una concezione, finanche

²⁹ Da leggere e meditare F. DOSTOEVSKIJ, *I fratelli Karamazov*, vol. I, Rizzoli, Milano, 2010, 390, a proposito della natura umana, nonché N. MACHIAVELLI, *Il Principe*, versione in italiano moderno, con introduzione e note di P. Melograni, Bur, Milano, 1996, 83.

³⁰ GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, 1963. V., in proposito, AA.VV., *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, a cura di M. Bertolissi, con una nota introduttiva di R. Ciambetti e una prefazione di A. Melloni, Jovene, Napoli, 2023.

³¹ In quale misura, se il reddito giornaliero *pro capite* sale da 1-2 a, poniamo, 5-6 dollari: che cosa cambia quanto al tenore di vita, alle prestazioni e ai servizi goduti? Nulla! Nulla, che abbia a che fare con le società del benessere e con lo Stato sociale, definito da taluno – come ricorda F. FERRAROTTI, *Partire, tornare. Viaggiatori e pellegrini alla fine del millennio*, Donzelli, Roma, 1999, 51 – “Stato del malessere diffuso e dell'ansia immotivata”.

Naturalmente, chi scrive non è un demografo, né un sociologo; e, per questo, non ha alcuna competenza in tema di denatalità. Tuttavia, sono sempre disponibili due criteri di giudizio, riconducibili al buon senso: il lume della ragione e il lume di naso. Entrambi, applicati congiuntamente, suggeriscono di concludere che non esiste, probabilmente, un nesso causale diretto tra calo demografico e difficoltà economiche. Perché, se fosse vero, non si spiegherebbe l'età media della popolazione, poniamo, dell'Egitto e di molti altri Paesi del continente africano. Forse, è necessario guardare ai modi di pensare, agli usi e ai costumi delle genti (europee), le quali varrebbe la pena verificassero se, l'accennata definizione di Stato sociale, è del tutto inappropriata e fuorviante oppure no. Se E. FROMM, *Avere o essere?*, Mondadori, Milano, 2010, 621 ss., ha torto oppure no: in specie, là dove compie una “analisi dell'egoismo e dell'altruismo considerati come due orientamenti fondamentali del carattere” (ivi, 627).

Per quanto mi riguarda, ho constatato che l'eccedenza dell'io produce solitudine; e la solitudine non ha nulla di esaltante. Nulla di più delle solite giaculatorie (strategie) in quel che si legge, periodicamente (senza alcun seguito), sul tema. V., ad esempio, C. SARACENO, *Non si fanno più bambini*, in *La Stampa*, 22 ottobre 2025, 2; S. TIRrito, *Tito Boeri: “Non servono altri bonus ma asili nido. Il governo ha una visione retrograda”*, ivi, 3; R. QUERZÈ, *Italia, 13 mila nascite in meno. Numero di figli al minimo storico*, in *Corriere della Sera*, 22 ottobre 2025, 33; P. SACCÒ, *L'Italia nella spirale demografica. Solo 370 mila le nascite nel 2024*, in *Avvenire*, 22 ottobre 2025, 3; C. MARRONI, *Inverno demografico, nascite in forte calo: 1,18 figli per donna*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 ottobre 2025, 11. Dicono (e spiegano) di più F. CARDINI, *Le polemiche su politica e cultura e il Nulla che avanza nel presente*, in *La Stampa*, 22 ottobre 2025, 7, e G. SEGRE, *Così finisce il mito dell'Occidente*, ivi, 23. Purtroppo! D'altra parte, non risulta che le famiglie abbienti siano particolarmente numerose, quanto a figli.



rozza e primitiva, di Stato. E di popolo, cui va riferita la sovranità (*ex art. 1, 2° comma, Cost.*), concepito non tanto come elemento (formale) costitutivo di un ordinamento giuridico, quanto “individuato nella sua storica concretezza”, ove “è colto, più che nella sua improbabile *Happiness*, nella sua esistenza quotidiana, laddove distesamente si parla della dimensione fattuale di questa esistenza: la religione, il lavoro, la salute, la scuola, la cultura, l’ambiente, l’economia, situazioni tutte dove protagonista non è una entità astratta (magari in dialogo con una astratta entità divina), ma lo sono genitori e figli, maestri e studenti, proprietari e nullatenenti, imprenditori e lavoratori, sani e malati”³².

Segno non felice dei tempi è l’economia dei numeri, che affligge e deturpa l’economia reale.

È l’economia – ridotta a finanza –, che ha generato torbidi tracolli. È la prospettiva di chi pretende di elaborare schemi, pensati per comprendere, che si traducono in gabbie liberticide, sprovviste del lume dell’intelligenza. Dimodoché, tutto è ridotto a mera tecnica: a un procedere, che non è un progredire, a luci spente.

D’altra parte, ancorché sia preponderante il numero di coloro che intendono l’economia come modellistica; elaborino schemi formalmente seducenti e ritengano di non doversi ricredere allorché le loro eteree intuizioni sono smentite dai fatti economico-finanziari³³; nondimeno, è innegabile che più d’uno ha creduto di dover porre in luce i presupposti di tali sviamenti: i quali non solo non prevedono, almeno in parte, quale sarà la direttrice di marcia di una data società; ma, addirittura, ne favoriscono l’incomprensione³⁴. Incomprensione, che – come è stato notato – riposa su veri e propri miti, quali sono “il mercato”, la

³² P. GROSSI, *L’invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017, 53. A proposito di questo eminente storico del diritto, giudice e Presidente della Corte costituzionale, v. AA.VV., *Scritti per Paolo Grossi offerti dall’Università di Padova*, a cura di M. Bertolissi, Giappichelli, Torino, 2019.

³³ V., ad esempio, A.R. SORKIN, *Too big to fail. I retroscena: come Wall Street e Washington hanno cercato di salvare il sistema finanziario e sé stessi*, De Agostini, Novara, 2010. Vi si legge che persino Alan Greenspan – denominato il “Maestro”, “capo della Federal Reserve in un periodo di prosperità senza precedenti” – ebbe a dichiarare di non aver compreso l’ingegneria finanziaria. Del resto, “come può capirlo il resto del mondo”, se “Persino i ceo delle società che vendevano quei prodotti non li capivano”? (ivi, 89 e 95).

³⁴ V., ad esempio, J.E. STIGLITZ, *Bancarotta. L’economia globale in caduta libera*, Einaudi, Torino, 2020, XII, ove accenna alla circostanza che “i problemi affondano le loro radici molto più in profondità”. Ricorda il “Maestro” (così definito dal “celebre giornalista investigativo Bob Woodward”: ivi, XV) e affronta la spinosa questione del “che cosa è successo [nel 2008]. Non è un giallo, ma alcuni importanti elementi della storia hanno qualcosa di misterioso: com’è potuto succedere che la più grande economia del mondo sia entrata in una fase di caduta libera? Quali politiche e quali eventi hanno innescato la grande flessione del 2008? Se non ci troviamo d’accordo sulle risposte a queste domande, non possiamo trovarci d’accordo sul da farsi, né per uscire dalla crisi né per prevenirne un’altra in futuro. Isolare i cattivi comportamenti delle banche, gli errori dei regolatori o le politiche monetarie sbagliate della Fed non è cosa facile, ma spiegherò perché attribuisco la colpa maggiore alle istituzioni e ai mercati finanziari” (ivi, XVII).



“sottovalutazione dell’incertezza”; tutti, almeno oggettivamente, orientati dalla e alla “consonanza con importanti interessi economici e finanziari”³⁵.

Di questi pericoli – che non sono soltanto pericoli, poiché si sono già concretizzati, più volte, eventi dannosi – è bene essere consapevoli: soprattutto, delle ragioni soggettive ed oggettive, che li determinano. Ovviamente, le linee di resistenza da combattere riguardano, in primo luogo, le convinzioni errate, che riposano sulle peggiori espressioni della buona fede³⁶. Da neutralizzare attraverso la cultura umanistica: innanzi tutto, storica³⁷.

4. Segue: c) le intuizioni di Franco Ferrarotti

A mano a mano che il tempo scorre e lo studio si dilata, il numero di coloro che si scelgono come maestri, per aver da costoro veramente appreso³⁸, si riduce assai. Paradossalmente

³⁵ A. RONCAGLIA, *Economisti che sbagliano. Le radici culturali della crisi*, Laterza, Roma-Bari, 2010, IX, il quale avverte che “Una discussione aperta su questi temi è ora necessaria, per evitare il rischio che la tragedia si ripeta: non come una farsa, ma come una tragedia al quadrato”. Tuttavia, visto come vanno le cose – dominano speculazione, azzardo e finanza creativa disconnessa dall’economia –, è da credere che si siano già formate o siano in via di formazione bolle (ancora immobiliari o d’altro genere) destinate, prima o poi, ad esplodere. In ogni caso, v., ad esempio, ID., *Il mito della mano invisibile*, Laterza, Roma-Bari, 2005; G. ROSSI, *Capitalismo opaco*, a cura di F. Rampini, Laterza, Roma-Bari, 2005; B. TABACCI, *Intervista su politica e affari*, a cura di S. Rizzo, Laterza, Roma-Bari, 2007, e U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

³⁶ V., ad esempio, G. ROSSI, *Una nuova economia per uscire dalla crisi. Ecco quale*, in *Il Gazzettino*, 27 maggio 2009, 1 e 20; A. BIANCHI, *Il futuro si costruisce con un nuovo contratto sociale*, ivi, 28 maggio 2009, 17; G.A. AKERLOF, R.J. SCHILLER, *Dove c’è fiducia, c’è più economia*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 maggio 2009, 17; P. PICA, *Economisti messi “alla sbarra” al processo di studenti e professori*, in *Corriere della Sera*, 1° giugno 2009, 2 (l’opinione è di Jean-Paul Fitoussi); C. TRIGILIA, *Il liberismo non è un cliché*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 giugno 2009, 2. Tutto ciò, in margine alla crisi, non prevista e da molti esorcizzata, in nome di un’“autoregolamentazione spinta” e del ricorso dissennato a “modelli matematici” (come ha notato Carlo Trigilia).

³⁷ D. MESSINA, *Gli economisti? “Per capire le crisi studino la storia”*, in *Corriere della Sera*, 22 novembre 2013, 32. V., quindi, J. LANCHESTER, *Banche ancora a rischio*, in *Internazionale*, 15 novembre 2013, 46 ss., il quale avverte che, “Per le banche, il rischio vuol dire profitto se le cose vanno bene, salvataggio se vanno male” (ivi, 53). Discriminante la qualità degli amministratori e dei manager, sicuramente contagiata da idee generali prossime oppure no a una concezione elevata della vita (quale è, ad esempio, per conoscenza diretta, quella dell’amministratore delegato del Gruppo bancario IntesaSanpaolo, Carlo Messina).

³⁸ Le scelte sono personalissime ed insindacabili. Per quanto mi riguarda, tutto dipende non da iperboli ricostruttive, ma dalla circostanza che quanto acquisito sul piano intellettuale trovi conferma in vicende riscontrate e sperimentate. In ciò, sono un testardo seguace di G. GALILEI, *Lettera a Marco Velsi circa le macchie solari*, Lastra, Villa delle Selve, 4 maggio 1612, secondo il quale “I nomi e gli attributi si devono accomodare all’essenza delle cose, e non l’essenza a i nomi; perché furon le cose, e poi i nomi”. Sia ben chiaro: salvo eccezioni, per i giuristi è vero il contrario: tutto è questione di nomi e di etichette. V., da ultimo, Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 23093/2025, illustrata acriticamente da D. AQUARO, C. DELL’OSTE e A. BUSANI, in *Il Sole 24 Ore*, 13



oppure no, dal momento che imperversano non i pensatori di prima istanza, ma coloro che si applicano al pensiero altrui³⁹. Con la conseguenza che i vari assunti non sono chiari ed intellegibili; ma debordanti, barocchi, articolatissimi e, alla fine, votati all'inutilizzabilità.

C'è chi, invece, ha salde e motivate convinzioni; osserva quel che accade ed argomenta avendo di mira la soluzione di problemi concreti, non lunari. Il che si verifica quando si è in grado di cogliere i micidiali inconvenienti, dovuti alla sostituzione dell'*homo sapiens* con l'*homo videns*: vale a dire, con colui che è dominato dal "primato dell'immagine", che comporta "un prevalere del visibile sull'intelligibile che porta a un vedere senza capire"⁴⁰.

Si tratta di denunce ormai risalenti, in larga misura inascoltate, come dimostrano le tante illusioni generate dalla c.d. intelligenza artificiale, incoerente rispetto all'etimologia dell'*intelligere*⁴¹. Di un'attività, che richiede "solitudine, concentrazione sulla pagina, capacità di apprezzare la chiarezza e la distinzione, virtù tipiche della logica cartesiana: una parola dopo l'altra, una riga dopo l'altra. Fluire del senso nella concatenazione, analitica e coordinata, della frase, e di questa nel periodo. Proposizioni principali e proposizioni dipendenti, e dipendenti da dipendenti, legate insieme dalla regola logica della sequenza e della coerenza dei tempi – la famosa, esecrata in tutti i licei classici *consecutio temporum*!". Che non è, appunto, dell'*homo sentiens*⁴². Dimodoché, "la ricchezza quantitativa delle informazioni 'veicolate' dal

ottobre 2025, 5; aspramente criticata da M. BERTOLISSI, *Se rinuncio alla mia casa*, in *Corriere del Veneto*, 13 settembre 2025, 1.

³⁹ Il senso di questa annotazione lo si coglie agevolmente se si legge R. MENEGHELLI, *Stato e democrazia visti dall'alto*, Cedam, Padova, 1999.

⁴⁰ G. SARTORI, *Homo videns. Televisione e post-pensiero*, Laterza, Roma-Bari, 1997, XI. Ricorda, poco oltre, una micidiale battuta di Baudrillard: "L'informazione, invece di trasformare la massa in energia, produce ancor più massa" (ivi, XII). E Giovanni Sartori aggiunge: "Certo è che la televisione – a differenza degli strumenti di comunicazione che l'hanno preceduta (fino alla radio) – distrugge più sapere e più capire di quanto trasmetta" (*ibidem*). Così – si badi – 28 anni fa, non ieri!

⁴¹ Ormai, la dimensione quantitativa degli scritti è alluvionale. Certo è che non esiste soluzione, che non abbia incorporate in sé gravi controindicazioni. Mi limito, comunque, a un superficiale richiamo; soprattutto, per le suggestioni, che può suscitare l'espressione in sé e per sé: *Ha ancora senso studiare?*, in *Internazionale*, 16 ottobre 2025, in sovracoperta, ove si aggiunge che "L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo della scuola e dell'università. Ma il cambiamento è tutto da costruire". V., in particolare, U.J. HEUSER, *A scuola senza insegnanti*, ivi, 44 ss.: senza relazioni umane! Non mi pare un granché. Per fortuna, c'è chi ritiene l'"insegnamento orale" indispensabile: C. SHIRKY, *L'unica soluzione contro gli imbrogli*, ivi, 50 ss.

⁴² F. FERRAROTTI, *La perfezione del nulla. Promesse e problemi della rivoluzione digitale*, Laterza, Roma-Bari, 1997, 95, il quale spiega – è una pagina rivelatrice della inconcludenza dei contemporanei, quando non è mistificazione ed incomprensione dei fatti – che "l'*homo sentiens* non ha né orecchio né pazienza per consimili sviluppi temporalmente ben temperati, conseguenti, controllati. La lettura lo stanca. Non ha memoria. Intuisce. Preferisce il significato contratto e fulmineo dell'immagine sintetica. Ne è affascinato e sedotto. Rinuncia al vincolo logico, che del resto gli riesce insopportabile, alla sequenza ragionata, alla *ri-flessione* che necessariamente implica il ritorno su di sé, in sé. Cede all'impulso immediato, caldo, emotivamente coinvolgente. Sceglie per sé il *living on self-demand*, quel modo di vita che è tipico dell'infante che mangia quando gli va, piange se avverte sconcerto, dorme, si sveglia, soddisfa i suoi bisogni a caso, senza progetto, al di fuori di ogni schema. È



televisore e dal *computer* [già, allora, nel 1997] è inversamente proporzionale alla (...) capacità di dominarle razionalmente, di cavarne un ordine di priorità, di piegarle ai (...) bisogni cognitivi, personali, specifici, ‘mirati’”⁴³.

Se il diritto è non tanto o non soltanto un sistema di norme⁴⁴, ma anche, se non soprattutto, una “scienza sociologico–valutativa (...), scienza di problemi pratici e non di astratte sistemazioni concettuali”⁴⁵; non v’è dubbio che i limiti, che circondano l’attuale modo di affrontare il sistema del reale, sono resi, addirittura, trasparenti quando si ricorda che “la razionalità scientifica e la tecnica che ne deriva e che la realizza sul piano pratico della produzione e della vita quotidiana sono una perfezione priva di scopo – perfezione formale, razionalità procedurale, che taglia i ponti con i problemi specifici della convivenza umana”⁴⁶.

Il che non è privo di conseguenze drammatiche, se ci si pone sul piano istituzionale⁴⁷. E se ne spiegano le ragioni, osservando che “c’è negli esseri umani un bisogno di senso che la tecnica non può soddisfare; può soltanto reprimerlo, obliterarlo, farlo dimenticare. È incredibile che la qualità della vita, la felicità o l’infelicità della convivenza umana siano ridotte dai mediocri poteri che ci governano a indici quantitativi, dal reddito medio *pro-capite* alla redistribuzione mondiale delle risorse del pianeta”⁴⁸. Ed ancora: “La velocità moltiplica il numero degli individui a spese della loro individualità (...): aumentano le ‘maschere’, ma diminuisce l’importanza della personalità dell’individuo (...). I problemi propriamente umani regrediscono (...). Aumentano invece gli automatismi (...), ma l’esperire umano ne esce mortalmente impoverito”⁴⁹.

un vivere relativo, al di fuori di ogni regola. Ma, in essenza, cos’è? È un ritorno all’infantilismo irresponsabile o la realizzazione del monito evangelico: ‘se non diverrete come bambini...’? – Credo che si tratti di una *neo-oralità* di cui per ora conosciamo soltanto i contorni esterni e sulla quale non possiamo lasciarci andare a giudizi definitivi. Non è l’oralità classica. È un fenomeno più complesso, sorretto da una tecnologia in rapido, vertiginoso sviluppo”. Ed è qui che “Vero e falso si mescolano” (ivi, 96).

⁴³ Ivi, 97.

⁴⁴ Come vorrebbe il normativismo kelseniano.

⁴⁵ M. CAPPELLETTI, *Processo e ideologie*, il Mulino, Bologna, 1969, VII.

⁴⁶ F. FERRAROTTI, *Partire, tornare*, cit., 13. “Per questa via, la razionalità scientifica abbandona la scienza delle origini; si fa scientismo; caricatura di sé stessa; acritico dogmatismo che tradisce lo spirito scientifico. Con lo scientismo si verifica uno straordinario spostamento della razionalità. La ragione abbandona l’individuo per farsi prerogativa impersonale, e quindi insindacabile, delle grandi organizzazioni burocratiche, formalmente razionali e pertanto inattaccabili dall’interno, impervie, incapaci di autocorrezione. – Nasce così la ‘geometrizzazione del mondo’”.

⁴⁷ Uno degli effetti più gravi, sottovalutati ma destabilizzanti, è la disaffezione per il voto: la diserzione dalle urne. V., da ultimo, M. FRANCO, *Una boccata d’ossigeno*, in *Corriere della Sera*, 14 ottobre 2025, 1, in margine alle elezioni regionali, svoltesi in Toscana nei giorni 12 e 13 ottobre 2025: “Il dato di ieri colpisce di più perché un calo di quasi il 15% si registra in una delle Regioni dove la partecipazione è stata storicamente alta”.

⁴⁸ F. FERRAROTTI, *La verità? È altrove. All’insegna del new age*, Donzelli, Roma, 1999, 59.

⁴⁹ Ivi, 60 e 61.



Nessuna sorpresa se l'effetto finale si materializza in “una coesione sociale in continuo pericolo”⁵⁰.

5. Segue: d) i rilievi di Luciano Gallino

La coesione sociale si può considerare un argomento per eccellenza: dal punto di vista di ciò che rappresenta in sé e per sé; di ciò che costituisce all'interno della Repubblica⁵¹, in forza di quanto dispone l'art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Sono ancorate alla solidarietà le grandi imposte⁵², che consentono di assicurare una tutela alle libertà e ai diritti codificati nella Parte I della Costituzione: innanzi tutto, al diritto alla salute, che l'art. 32 Cost. definisce – non a caso – “fondamentale”⁵³. Ma anche una serie ulteriore e particolarmente ricca di proposizioni costituzionali, quale l'art. 47, 1° comma, secondo cui “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito”.

Ebbene, la Repubblica è venuta meno a molteplici suoi doveri costituzionali per aver condiviso certezze, relative a strumenti finanziari, avvalorati da premi Nobel, quali hanno dimostrato di non essere i c.d. derivati⁵⁴: gabbellati per operazioni destinate ad assicurare la solidità di intraprese economiche, si sono rivelate essere titoli tossici, che hanno procurato tragedie infinite. Dissesti, che hanno travolto anche istituti bancari di sicura tradizione, trascinati in avventure fallimentari⁵⁵. D'altra parte, “I germi della crisi finanziaria consistono

⁵⁰ F. FERRAROTTI, *Il viaggiatore sedentario. Internet e la società irretita*, EDB, Bologna, 2018, 49. Se ne scorgono premesse ed implicazioni leggendo, ad esempio, N. CARR, *Internet ci rende stupidi? Come la Rete sta cambiando il nostro cervello*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2011, e A. MASSARENTI, *Come siamo diventati stupidi. Una immodesta proposta per tornare intelligenti*, Guerini e Associati, Milano, 2024. Nessuna sorpresa per i contenuti di A. DENEULT, *La mediocrazia*, Neri Pozza, Vicenza, 2017, e di T. NICHOLS, *La conoscenza e i suoi nemici. L'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia*, Gedi, Roma, 2019. Lungi dal corroborare la tesi delineata dall'anonimo intervistato (un gabinettista), ne giustifica una di segno opposto, che rivela l'oggettiva banalità delle forme attuali del potere: v., infatti, *Io sono il potere. Confessioni di un capo di gabinetto*, raccolte da G. Salvaggiolo, Feltrinelli, Milano, 2020. Di diverso conio ciò di cui si occupa M. LANCISI, *Frate, poeta e partigiano*, in *L'Espresso*, n. 41/2025, 102 ss.: è padre David Maria Turoldo.

⁵¹ Di un qualunque ordinamento statale.

⁵² G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Cedam, Padova, 2010, 22 ss.

⁵³ V., tra i tanti, C. TRIPODINA, *Art. 32*, in AA.VV., *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, Padova, 2008, 321 ss.

⁵⁴ Ne parla diffusamente A. RONCAGLIA, *Economisti che sbagliano*, cit., *passim*.

⁵⁵ In proposito, v. R. MAZZARO, *I padroni del Veneto*, Laterza, Roma-Bari, 2012; Id., *Veneto anno zero*, Laterza, Roma-Bari, 2015; Id., *Banche, banchieri e sbancati. La grande truffa dal Veneto al resto d'Italia*, Laterza, Roma-



nel cambiamento radicale del mestiere di banchiere, che non si è più assunto questo rischio e lo ha trasferito ad altri. Così è diventato un intermediario che guadagna non sugli interessi sui soldi prestati, ma sulla quantità di prestiti erogati⁵⁶. È un genere di pratiche che continua nel tempo, in nome della prassi dell'azzardo; tant'è che, ai giorni nostri, si nota, a proposito di altre operazioni speculative, che, "mentre la promessa di trasformazione tecnologica affascina la collettività, un intreccio sempre più denso e complesso di transazioni finanziarie sta sollevando interrogativi etici fondamentali sulla reale natura e sostenibilità di questa crescita"⁵⁷.

Nel frammento qui richiamato, compaiono parole tutt'altro che innocenti ed innocue, quali sono "fascino" ed "etica": tra loro, intrinsecamente incompatibili. Perché, la prima di esse consiste nell'"attrazione, seduzione"; la seconda in ben altro: vale a dire, nella "ricerca di ciò che è bene per l'uomo, di ciò che è bene fare o non fare"⁵⁸. L'antagonismo radicale è tra due prospettive opposte, essendo irriducibile la posizione di chi fa dell'individualismo egoista il proprio obiettivo con quella di chi pensa ed interpreta la propria esistenza in rapporto con una dimensione comunitaria, con la quale si coordina costantemente. Da un lato, tutto, costi quel che costi, ignorando la condizione di chi sopravvive penosamente⁵⁹; d'altro lato, la solidarietà, che antepone la relazione (che diviene anche rapporto giuridico) al solipsismo.

A chi ha notato che, in forza della globalizzazione, si è venuta riducendo l'area degli stenti, a ragione si è replicato che "Va tuttavia osservato che le suddette obiezioni si ritorcono contro sé medesime non appena si guardi ai presupposti su cui si fondano. Anzitutto il termine 'medio', sia esso applicato al reddito, alla speranza di vita o a qualsiasi altro indicatore, maschera le inconciliabili distanze esistenti quasi ovunque tra gli opposti della scala di cui si

Bari, 2019; nonché C. GATTI-A. GERASUTTI, *Romanzo popolare*, Aviani e Aviani editori, Udine, 2019. A prescindere dal personale convincimento di ciascuno, quel che è certo è che non vi fu alcuna tutela del risparmio: soprattutto, popolare.

⁵⁶ M. COBIANCHI, *Bluff. Perché gli economisti non hanno previsto la crisi e continuano a non capirci niente*, orme, Milano, 2009. È bene non dimenticare che il tracollo del 2008 fu previsto da qualche mosca bianca – da Roubini – rimasta inascoltata. Mentre vi fu chi ha continuato a credere e a sostenere che fosse in atto un puro e semplice assestamento del mercato. Erano di questa opinione, tra gli altri, Giacomo Vaciago, Alberto Alesina, Francesco Giavazzi, Lucrezia Reichlin, Tito Boeri, Luigi Guiso, Luigi Zingales e Marco Onado (ivi, 38 e 41 ss.). Tutti depositari e dispensatori del pensiero che conta!

⁵⁷ P. BENANTI, *I miliardi circolari e la falsa illusione delle Ai sostenibili*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 ottobre 2025, 18, il quale prosegue così: "In un articolo pubblicato da Bloomberg lo scorso 7 ottobre, è stata messa in evidenza la struttura di potere e i flussi di capitale che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Siamo di fronte al trionfo dell'innovazione o all'edificazione di una cattedrale finanziaria sostenuta da accordi reciproci speculativi, un fenomeno che gli analisti definiscono con crescente preoccupazione come una 'rete circolare di finanziamenti'?" V., inoltre, G. NOCI, *Se l'innovazione in Europa soffoca tra i regolamenti*, e C. CASARIN, *Alla caccia dell'autenticità nel tempo dell'AI*, *ibidem*.

⁵⁸ *Il piccolo Rizzoli Larousse*, cit., ad vocem.

⁵⁹ *In povertà assoluta 5,7 milioni; 1,3 sono minori*, in *Corriere della Sera*, 15 ottobre 2025, 21.



richiama la media. Esso occulta le sofferenze, le ingiustizie, l'impotenza economica e politica, la totale privazione di libertà reale che ricadono sulle masse di popolazione che occupano la parte bassa della scala, formando in totale più di due terzi sia della popolazione mondiale sia di quella dei singoli Paesi.

Il benessere che in effetti è stato raggiunto di recente da una quota importante di essa non può legittimamente andare a comporre alcuna sorta di medietà con la quota ben maggiore di coloro la cui vita, per dirla con Hobbes, rimane misera, brutale e breve; una vita peggiore, per molti, di quella della generazione precedente"⁶⁰.

Si tratta di osservazioni, fondate non su premesse contaminate dall'ideologia – che ci può anche essere –, ma su fatti incontestabili. Per questo, "Il sistema europeo dell'alta finanza, che incorpora insieme con quello americano il regime di accumulazione finanziaria sviluppatosi a partire dagli anni Settanta–Ottanta in risposta alla stagnazione del regime produttivista, dovrebbe essere riformato a fondo per diverse ragioni"⁶¹. Evitando, in primo luogo, di "creare denaro dal nulla"⁶².

Forse – anzi, senza forse –, stiamo assistendo all'epilogo di un lento declino, che senz'altro dipende da una progressiva caduta delle alte idealità, che avevano accompagnato la redazione delle Costituzioni del secondo dopoguerra del secolo scorso: ivi compresa la nostra. Giorno dopo giorno, ci si è dimenticati di quel che ci era stato lasciato in eredità.

Ad esempio, di questo pensiero di Paul Painlevé: "Credo di non dire nulla di rivoluzionario – spiegava già nel 1906 –, credo semplicemente di tradurre ciò che dentro di sé pensa ogni uomo degno di questo nome, affermando che se la gente felice di questo mondo potesse percepire con i propri occhi e con proprie orecchie la somma di dolori umani di cui sono fatte le loro gioie, la nostra società attuale crollerebbe immediatamente sotto il peso della sua indignazione"⁶³.

Si è preferito, invece, fare applicazione di una massima assurda – che rivela l'essenza di ciò che è la finanza speculativa –, secondo la quale la regola è "guadagnar sull'affare, prima ancor di sapere se l'affare è davvero suscettibile di produrre un qualsiasi guadagno"⁶⁴. Un qualsiasi risultato positivo. Ed è per questo – o, se si preferisce, anche per questo – che pare del tutto

⁶⁰ L. GALLINO, *Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l'economia*, Einaudi, Torino, 2009, 11-12.

⁶¹ L. GALLINO, *Il colpo di Stato di banche e governi. L'attacco alla democrazia in Europa*, Einaudi, Torino, 2013, 298.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Ripreso da S. TRENTIN, *La crisi del Diritto e dello Stato*, prima edizione italiana a cura di G. Gangemi, Gangemi editore, Roma, 2006, 124. Paul Painlevé (1863-1933) fu matematico e politico francese.

⁶⁴ S. TRENTIN, *Liberare e federare*, ora in *Federalismo e libertà. Scritti teorici 1935-1943*, a cura di N. Bobbio, Marsilio, Venezia, 1987, 264. È appena il caso di ricordare che il *management* di Lehman Brothers e di altre banche d'affari hanno ottenuto compensi sbalorditivi anche in occasione dei più tragici traccolli: A.R. SORKIN, *Too big to fail*, cit., *passim* e 385.



ragionevole affermare che le nostre democrazie (figlie delle Rivoluzioni americana e francese) sono prossime al capolinea. Se non lo hanno già raggiunto⁶⁵.

6. La vitalità di una Costituzione

Chi, per ragioni innanzi tutto anagrafiche, è stato abituato a fare ricorso alla memoria non può lasciare in disparte argomenti, temi e problemi, che identificano, già nel modo in cui si prospettano, gli elementi costitutivi di un ordinamento – luogo di convivenza tra aventi pari dignità – civile. È un discorso, che sembra tanto più significativo, in quanto le vicende istituzionali (e non solo) quotidiane hanno messo in luce un preoccupante logoramento di gangli essenziali di una società che pare priva di una stella polare, cui riferirsi. Talvolta, la scena è dominata dalla presenza soffocante, piuttosto che di valori, di disvalori, che si traducono, sistematicamente, in una perdita di dignità della persona. È di chi agisce senza dignità; è di chi è offeso nella sua dignità. Quanto, poi, agli ambiti più propriamente pubblici, si fatica a trovare tracce di ciò che stabilisce l'art. 54, 2° comma, Cost.: che "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".

Se devo dare credito alla mia personale esperienza e ai miei personali sentimenti, sono sincero se affermo che mi pare non siano destinati al successo motti del genere: "patriottismo costituzionale" oppure "Costituzione più bella del mondo". Si tratta di espressioni, che non danno voce a nulla di reale e non si fanno interpreti della fatica quotidiana di chi, più che vivere, sopravvive; non avendo all'orizzonte nulla che lo possa indurre alla speranza in tempi migliori. Sotto questo profilo, le allocuzioni dei supremi organi dello Stato, più che incoraggiare, demotivano: perché quei discorsi suonano a vuoto. Sono – siamo franchi – privi di emozioni e, quindi, di vita⁶⁶. Senza mordente.

Della vita vera – per ragioni, alle quali non è neppure il caso di accennare, tanto sono, per chi dispone di una normale cultura e di qualche informazione, evidenti –, si sono occupati i Costituenti. Un costituente, in particolare – Piero Calamandrei –, autore di uno spettacolare discorso pronunciato al momento dell'apertura della discussione generale, in assemblea, sul progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione dei 75, presieduta da Meuccio Ruini. Il suo è stato un affresco, che ha preparato un confronto serrato tra protagonisti di una vicenda

⁶⁵ Non credo abbia torto E. GALLI DELLA LOGGIA, *Perché il 7 ottobre l'Occidente ha perso*, in *Corriere della Sera*, 15 ottobre 2025, 43. In poche parole: "I principi del Novecento liberale hanno lasciato il posto a un progressismo svincolato dall'etica giudaico-cristiana: una metamorfosi che il mutato rapporto con gli ebrei e l'ebraismo oggi rende evidente". Così, "Le democrazie storiche sono finite. Lo hanno dimostrato".

⁶⁶ D'altra parte, è del tutto comprensibile, poiché – se scritti – sono elaborati da un apparato di pubblici dipendenti-consulenti, che non sono in grado, per quanto volenterosi, di fare miracoli.



esemplare, conclusasi il 22 dicembre 1947: all'insegna della consapevolezza di adempiere a un compito elevato, dal momento che "questa dev'essere una Costituzione destinata a durare"⁶⁷.

Detto alla fine, di per sé costituisce l'inizio di ragionamenti, in larga parte, inconsueti. Senza dubbio, estranei al dibattito⁶⁸, cui siamo obbligati ad assistere quotidianamente, riferibile a monopolisti della verità⁶⁹, i quali ignorano quella lontana prospettiva: che induceva ad affermare, fin dall'esordio, che, nel discorrere, avrebbero dovuto "fare una specie di esame di coscienza, poiché, in sostanza questo progetto di Costituzione, sul quale siamo chiamati a discutere, esce da noi, è creato da noi, non dal Governo". Sicché – si aggiungeva –, "Le critiche che noi rivolgeremo ad esso saranno critiche rivolte a noi stessi; dovranno dunque essere critiche costruttive"⁷⁰.

Il seguito rappresenta un insieme di richiami, ad un tempo, alla realtà e all'esigenza di definire i vari istituti (norme di principio e, ove occorresse, se non di dettaglio, di una certa puntualità), avendo sempre in mente i destinatari della Costituzione: i *cittadini*, quando non *tutti*. Per questo, la prima preoccupazione fu di superare l'"impressione di eterogeneità" dei contenuti⁷¹, dovuta a un modo, se non confuso, quantomeno non lineare di procedere nella composizione del testo. Testo, che avrebbe dovuto "prendere atto di questa realtà [delle condizioni in cui si trovava l'Italia nel 1947] e tradurre in formule giuridiche questa realtà". D'altra parte – per quanto scontato, non tutti lo sanno –, "I giuristi vengono, buoni ultimi, a mettere i loro cartellini, le loro definizioni su una realtà sociale, che vive già per suo conto"⁷².

⁶⁷ On. Piero Calamandrei, A.C., 4 marzo 1947, cit. da M. BERTOLISSI, *"Rivolta fiscale" federalismo riforme istituzionali. Promemoria per un'Italia che cambia*, Cedam, Padova, 1997, 240.

⁶⁸ Se si può definire così un vociere isterico di senza pensiero, dediti alla propagazione di banalità.

⁶⁹ È un'espressione, che prendo a prestito da un parere, reso nel 1998, dalla Corte suprema federale del Canada al Governo di quel Paese.

⁷⁰ On. Piero Calamandrei, A.C., 4 marzo 1947, cit., 213.

⁷¹ Ivi, 215.

⁷² Ivi, 217. In perfetto accordo con S. ROMANO, *Le prime carte costituzionali*, ora in *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1969, 163, secondo il quale "una carta costituzionale (...) non può avere che il compito, proprio di tutte le leggi, di raccogliere e dichiarare il diritto quale si è venuto lentamente e spontaneamente elaborando". Se è così, viene il sospetto che il tempo attuale sia un tempo del non-diritto, dal momento che il succedersi incessante di disposti, confezionati con scarsa lucidità oppure determinati da "interessi inconfessabili" (l'espressione è di G. MARANINI, *Storia del potere in Italia 1848-1967*, ristampa, con una prefazione di A. Panebianco, Corbaccio, Milano, 1995, 16) non supera mai, o quasi mai, la soglia di ciò che rimane un coacervo di enunciati, che non fanno sistema e non sono, di certo, ordinamento. Ed, in effetti, non si verifica ciò, di cui parla A. GUARINO, *La coda dell'occhio*, novembre 2005, 8, il quale nota che "il diritto, quello genuino, nasce inarrestabilmente dalla storia, dall'economia, dalla realtà sociale effettivamente sentita dalla gente e non ha consistenza durevole se formulato, sia pure con piglio autorevole e con voce grossa, da comandi normativi (meno che mai da raffinate teorie) che si distaccino troppo da cose, persone, vicende concrete, sino ad oltrepassare quello che può dirsi il 'punto di non ritorno'. Il punto oltre il quale più o meno lentamente, ma inevitabilmente, il diritto 'debole' si disgrega". Appunto, è in atto una disgregazione.



Ed è un compito da adempiere con senso di responsabilità, all'insegna della "chiarezza nella Costituzione"⁷³.

A questo insieme di veri e propri imperativi si è voluto ispirare quel costituente – e, con lui, molti altri – allorché ha osservato, con evidente preoccupazione, che, “quando io leggo questi articoli [della Parte I, dedicati ai diritti alla salute, all'istruzione, ecc.] e penso che in Italia in questo momento, e chissà per quanti anni ancora negli ospedali – parlo degli ospedali di Firenze – gli ammalati nelle cliniche operatorie muoiono perché mancano i mezzi per riscaldare le sale, e gli operati, guariti dal chirurgo, muoiono di polmonite; quando io penso che in Italia oggi, e chissà per quanti anni ancora, le Università sono sull'orlo della chiusura per mancanza dei mezzi necessari per pagare gli insegnanti, quando io penso tutto questo e penso insieme che fra due o tre mesi entrerà in vigore questa Costituzione in cui l'uomo del popolo leggerà che la Repubblica garantisce la felicità alle famiglie, che la Repubblica garantisce salute ed istruzione gratuita a tutti, e questo non è vero, e noi sappiamo che questo non potrà essere vero per molte decine di anni – allora io penso che scrivere articoli con questa forma grammaticale possa costituire, senza che noi lo vogliamo, senza che noi ce ne accorgiamo, una forma di sabotaggio della nostra Costituzione!”⁷⁴.

Un atto di onestà, estraneo alle democrazie contemporanee, non di rado ripiegate sulla demagogia: “pratica politica mirante a ottenere il consenso popolare, facendo mostra di condividere i malumori e le rivendicazioni della maggioranza”⁷⁵. Espressione di un atteggiamento di puro e semplice dominio; preoccupata dell'occupazione e conservazione illimitata del potere. Lontana, quindi, dal “carattere essenziale della democrazia”, che “consiste non solo nel permettere che prevalga e si trasformi in legge la volontà della maggioranza, ma anche nel difendere i diritti delle minoranze, cioè della opposizione che si prepara a diventare legalmente la maggioranza di domani”⁷⁶. Così, in aperto contrasto con chi (giacobino) era favorevole, invece, “ad una Costituzione democratica in cui la politica deve penetrare tutti i congegni”⁷⁷. Se ne sono viste le conseguenze; mentre, “proprio la salvaguardia di certi diritti contro le inframmettenze politiche” è “uno dei requisiti fondamentali di un ordinamento democratico”; perché è essenziale che, “chi prepara questo ordinamento”, abbia “uno spirito (...) di umiltà minoritaria”⁷⁸.

⁷³ On. Piero Calamandrei, A.C., 4 marzo 1947, cit., 218: “Varie parti di questo progetto non hanno quella chiarezza cristallina che dovrebbe riuscire a far capire esattamente che cosa si è voluto dire con questi articoli, quali sono le mete verso le quali si è voluto muovere con quelle disposizioni”.

⁷⁴ Ivi, 223-224. Che dire di S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012? Quantomeno, che è fonte di non pochi equivoci.

⁷⁵ *Il piccolo Rizzoli Larousse*, cit., ad vocem. V., a riguardo, I. DIAMANTI, M. LAZAR, *Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie*, Laterza, Roma-Bari, 2018.

⁷⁶ On. Piero Calamandrei, A.C., 4 marzo 1947, cit., 231.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ *Ibidem*.



Punti di vista di questo genere, se non hanno mai conseguito il traguardo della vittoria sulle più mediocri speculazioni, sono in grado di rivelarci come il discostarsi, giorno dopo giorno, da essi, ci abbia precipitati nelle condizioni attuali di discredito. A tutto campo e, in particolare, lo si constata, ad esempio, quando ci si sofferma sulla forma di governo parlamentare – ridotta, da bicamerale, a monocamerale di fatto – violentata dalle maggioranze di turno, che dimenticano di essere state minoranze, che hanno contestato ad altri quel che si sono ridotte, pure esse, a compiere sistematicamente: in specie, attraverso le procedure di approvazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge⁷⁹.

È nota a tutti quale è la pessima qualità di questi manufatti normativi. I loro caratteri negativi scontano le conseguenze derivanti dal fatto che i loro autori ignorano la “solennità”, di cui ebbe a parlare il Costituente⁸⁰: che avrebbe dovuto e dovrebbe tradursi in “semplicità”, “serietà”, “lealtà: soprattutto (...), lealtà”⁸¹. Ed è qui che si colloca l’auspicio – che è, in primo luogo, attribuzione di un compito, il più nobile, malamente disatteso –, secondo cui agli attuatori della Costituzione – si disse, allora – “è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno”⁸²: “di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore”⁸³. Impensabili, oggi, i “Vivissimi, generali applausi. Moltissime congratulazioni”⁸⁴, che furono tributati a quel memorabile, dimenticato discorso.

7. Costituzione e contemporaneità

Già si è accennato al fatto che i richiami retorici della Costituzione non solo non lasciano tracce positive di sé all’interno della società, ma addirittura ne incrementano di negative. Se così non fosse, l’attuazione della Legge fondamentale avrebbe consentito di conseguire ben altro: la fedeltà fiscale, ad esempio, in luogo di una diffusa ed insostenibile infedeltà⁸⁵. Per

⁷⁹ V., già, L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, il Mulino, Bologna, 1996, *passim*.

⁸⁰ On. Piero Calamandrei, A.C., 4 marzo 1947, cit., 239.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² *Ivi*, 240-241. Il richiamo era di coloro che avevano pagato con la vita il prezzo della libertà: Matteotti, Rosselli, Amendola, Gramsci, Anna-Maria Enriquez e Tina Lorenzoni.

⁸³ *Ivi*, 241.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Repetita iuvant*: v., infatti, M.G. GIANNICE, *Avanza il sommerso e vale 198 miliardi. Pesano lavoro nero e dichiarazioni false*, in *il mattino di Padova*, 18 ottobre 2025, 21, in margine all’ultimo report dell’Istat: “Nel 2023 più del 10% del Pil è stato frutto di un’economia sommersa e illegale che sfugge al fisco e che ha ripreso a crescere. In aumento anche il lavoro irregolare che, nello stesso anno, è salito a 3 milioni e 132 mila unità a tempo pieno (+ 4,9% rispetto al 2022)”. Pare si tratti di dati privi di una qualsiasi rilevanza sul piano costituzionale: ovviamente, se la Costituzione è intesa in senso cartaceo, come dimostrano di ritenere, tutti indistintamente, gli autori di manuali, che si disinteressano dei doveri, a cominciare da quello fiscale. Una conferma da R. BIN, G. PITRUZZELLA,



questo, non pochi discorsi paiono fuori luogo, sfasati, falsi, perché non coerenti con la realtà. Che, spesso, non sembra rappresentata, innanzi tutto, da ciò che si intende e si indica per Costituzione.

Il fatto è che le definizioni tradizionali possiedono – tutte – un tratto caratteristico unitario che, per così dire, le attraversa. Infatti, quale costruito si può trarre dal sapere che una Costituzione può essere scritta oppure di natura consuetudinaria? breve oppure lunga, a motivo dei suoi più penetranti contenuti? vigente, vivente o materiale⁸⁶? Oppure che l'interpretazione costituzionale possiede caratteristiche proprie e singolari, rispetto all'interpretazione delle altre fonti normative, perché ha ad oggetto una fonte a sé stante⁸⁷? Scarso, se non irrilevante, ove sia messa in ombra la percezione degli elementi costitutivi di fondo, che soltanto una miope concezione dei fenomeni e dell'esperienza giuridica può determinare, non senza conseguenze. La prima delle quali riguarda la natura di patto, che può essere variamente inteso. Patto dotato, peraltro, di una matrice unitaria unificante, quale è la solidarietà⁸⁸. Qualunque forma di Stato contemporanea, dichiarato o meno che sia, non può che fondarsi su questo elemento-base⁸⁹, per ciò che letteralmente – e necessariamente⁹⁰ – dispone, avendo esso riguardo a una società politicamente organizzata⁹¹. Da questo punto di vista, pare evidente che l'art. 53, 1° comma, Cost. – relativo al dovere della capacità contributiva – rappresenta la disposizione delle disposizioni; di principio e, al tempo stesso, di dettaglio, dal momento che concerne il tributo. In particolare, il tributo denominato imposta,

Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016, i quali nominano (nominano!) “il dovere di pagare le tasse” a pagina 597, l'ultima, senza commento. Eppure, scrive ancora Francesco Jori, commentando rilevazioni della Corte dei conti, in *La geometria variabile delle tasse*, cit., 13, “La morale è elementare: non pagare le tasse conviene, per chi può permetterselo, perché gli argini all'evasione sono come quelli di un fiume quando esonda. A denunciarlo è sempre la Corte dei conti: ‘L'attuale capacità operativa dell'Agenzia delle entrate-riscossione non appare da tempo in grado di fronteggiare il flusso annuale di posizioni creditorie’. Notare quel ‘da tempo’: dura da assai, ma la politica anziché potenziare le difese allarga le breccie. E così facendo alimenta un malcostume tipicamente nostrano, come ha appena segnalato l'ultima edizione dell'Osservatorio sulle entrate fiscali: quattro italiani su dieci non pagano l'Irpef; e tra chi la versa, il 12 per cento sborsa in media la miseria di 26 euro l'anno, il che significa che è a carico dell'intera comunità. In sostanza, quasi un cittadino su due non scuote neppure un euro di Irpef; col risultato che poco più di un quarto di contribuenti si fa carico da solo di quasi l'80 per cento dell'imposta”.

⁸⁶ V., ad esempio, L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1998, 18 ss.

⁸⁷ V., ancora, L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, cit., 97 ss.

⁸⁸ V. sub 5.

⁸⁹ Utile la lettura abbinata di J. O'CONNOR, *La crisi fiscale dello Stato*, Einaudi, Torino, 1979, e di S. HOLMES-C.R. SUNSTEIN, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, il Mulino, Bologna, 2000. Certo, è indispensabile intenderne il senso e la rilevanza in termini di assetto equilibrato di un ordinamento.

⁹⁰ V., infatti, P. COSTANZO, *Testi normativi per lo studio del diritto costituzionale italiano ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2010, 1083 ss.

⁹¹ V., altresì, AA.VV., *Le carte storiche dei diritti*, a cura di A. Mariani Marini e U. Vincenti, University Press, Pisa, 2013.



che è “una obbligazione di riparto di oneri economici pubblici”, sicché “ciascun contribuente è debitore, assieme alla platea di tutti gli altri contribuenti della stessa imposta, di una quota”⁹². Quindi, corrispondere la quota d’imposta dovuta fa sì che un *cittadino* (al quale è intestato il diritto di voto, ex art. 48 Cost.) divenga *azionista della Repubblica*: al pari, naturalmente, di chi non dispone di redditi tali da essere assoggettato a prelievo fiscale; non di chi, dovendo pagare, si sottrae all’adempimento dell’obbligazione tributaria⁹³.

Questo genere di riflessioni possiede un suo retroterra, culturale ed emotivo, che si ricollega non tanto all’anglosassone *no taxation without representation*, che riguarda la relazione governanti–governati; quanto, piuttosto, alla legittimazione di una persona a far parte di una data comunità; legittimazione che, in tanto si giustifica, in quanto il *quivis de populo* ne abbia acquisito il titolo abilitante: appunto, abbia pagato il tributo, al pari di un socio di una società, che è tale e può votare in assemblea se ha acquistato (pagando) una quota del capitale oppure una azione. È quel che intendeva dire – ed ha incisivamente affermato – Piero Gobetti, allorché ha notato che “In Italia il contribuente non ha mai sentito la sua dignità di partecipe della vita statale (...) il contribuente italiano paga bestemmiano lo Stato; non ha coscienza di esercitare, pagando, una vera e propria funzione sovrana. L’imposta gli è *imposta*”⁹⁴.

Qui, con largo anticipo sull’opera del Costituente, è indicato ciò che fonda la sovranità: certo, il lavoro (art. 1, 1° comma, Cost.); fermo restando che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”⁹⁵; ma il lavoro, che attraverso il tributo dà voce alla solidarietà (art. 2 Cost.), per assicurare la stessa ragion d’essere di una Costituzione. La quale, se è – come è – insieme di limiti, che impediscono al potere di trasformarsi in arbitrio; è, in modo particolare, soprattutto, legame tra consociati, patto tra generazioni⁹⁶. È un vero e proprio *foedus*, dall’esistenza del quale soltanto dipende il prodursi in concreto oppure no di una accettabile “coesione sociale”⁹⁷.

In realtà, a distanza di 77 anni dall’entrata in vigore della Legge fondamentale, una parte dei suoi contenuti – soprattutto, se li si considera nell’ottica dell’eguaglianza (art. 3 Cost.) – è rimasta sulla carta. Più precisamente, anche quelli attuati in una misura senz’altro significativa si stanno via via riducendo, a causa di un non ottimale prelievo delle risorse pubbliche e di una loro non adeguata gestione. A ciò si aggiunga la proverbiale inefficienza della pubblica

⁹² G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, cit., 23.

⁹³ M. BERTOLISSI, *Contribuenti e parassiti di una società civile*, Jovene, Napoli, 2012, e Id., *Autonomia e responsabilità sono un punto di vista*, cit., *passim*.

⁹⁴ P. GOBETTI, *La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia*, con un saggio introduttivo di G. De Caro, Einaudi, Torino, 1974, 159.

⁹⁵ Ne ebbe a parlare l’on. Piero Calamandrei, A.C., 4 marzo 1947, cit., 221-222.

⁹⁶ Così, da sempre. Formalmente, ex legge costituzionale n. 1/2021.

⁹⁷ V. il testo, cui è riferita la nota 50.



amministrazione⁹⁸, che non può che incidere sulla qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati: messi a disposizione della collettività.

Questo insieme di disfunzioni, comunque, è soltanto la punta dell'*iceberg* che emerge. Ci si dimentica, infatti, della circostanza che, da tempo, è andato allentandosi il rapporto tra elettori ed eletti⁹⁹; ed ora ha assunto dimensioni preoccupanti, se non, prospetticamente, drammatiche. Una certa spiegazione la si può dare, facendo tesoro di un rilievo, riferito ad esperienze e vicende politico-costituzionali risalenti nel tempo, a proposito delle quali si ebbe a notare che "Alla dottrina della Costituzione come patto reciprocamente obbligante" si erano (come si sono) venute "a sostituire soltanto questioni di dottrina dello Stato"¹⁰⁰. Di esse si parla costantemente, a cominciare dal tema delle riforme, di cui discutono, senza venire mai a capo di nulla, le vecchie generazioni: quelle che beneficiano della maggior parte delle risorse pubbliche riconducibili allo Stato sociale.

Accade, perché la Costituzione è vista unicamente come presidio da arbitri; come dottrina sui limiti del potere; come veicolo non tanto della volontà degli elettori, quanto degli eletti, in forza di una lettura fuorviante ed interessata dell'art. 1, 2° comma, Cost., la cui rilevanza, in concreto, dipende anche dalla legislazione elettorale: la quale è quella che è, nelle mani conservative del Palazzo. Dal quale non sembra stiano uscendo decisioni mirate, in misura almeno ragionevole, sulle attese delle nuove e delle "future generazioni" (art. 9, 3° comma, Cost.), marginali, quanto ai benefici previsti, per ragioni oggettive evidenti, in tema di tutela della salute (art. 32 Cost.) e di assistenza sociale (art. 38 Cost.); mentre stipendi e salari non paiono coerenti con la dignità della persona (art. 36 Cost.)¹⁰¹.

⁹⁸ C. COTTARELLI, *Per riformare la Pa non serve solo l'ennesima legge*, in *L'Espresso*, n. 12/2025, 75. Egli ricorda che "Il costo complessivo per le aziende è stimato in 57 miliardi l'anno". Di tutto questo, mi sono occupato, tra l'altro, in *Il mito del buon governo*, cit., *passim*, spiegando (attraverso il richiamo di vicende concrete) perché anche la migliore delle riforme (sulla carta) è destinata al fallimento, a causa degli usi e costumi italiani (dice niente l'espressione "all'italiana"?). Per questo, non credo che i suggerimenti, dati da S. CASSESE, *Lo Stato costa e frena la crescita. Tre proposte per cambiare*, in *Corriere della Sera*, 20 ottobre 2025, 1 e 36, siano in grado di incidere su una realtà negativamente consolidata, determinata da usi, costumi e prassi, modificabili e da modificare, in ragione di ciò che ho scritto, appunto, in *Il mito del buon governo*, cit., in estrema sintesi, alle pagine 396-399. Del resto, quale rinnovamento possono generare modifiche di carattere organizzativo e procedurale; la razionalizzazione formale di istituti, se la "testa" di chi opera rimane sempre la stessa? Equivale a versare il vino nuovo nell'otre vecchio! Ed è sempre accaduto così, tant'è che continuiamo a registrare gli stessi problemi e i medesimi insuccessi.

⁹⁹ A. SCHIAVONE, *Non ti delego. Perché abbiamo smesso di credere nella loro politica*, Rizzoli, Milano, 2013.

¹⁰⁰ F. BARBAGALLO, *Da Crispi a Giolitti, lo Stato, la politica, i conflitti sociali*, in AA.Vv., *Storia d'Italia. 5. Liberalismo e democrazia. Politica ed economia. Liberali, socialisti, cattolici*, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Laterza, Roma-Bari, 2010, 6.

¹⁰¹ Quanto alla abbozzata manovra di fine anno e ai suoi contenuti, che giustificano quel che si è scritto, v. M. GUERZONI, A. LOGROSCINO, *Una manovra da 18,7 miliardi*, in *Corriere della Sera*, 18 ottobre 2025, 1 e 6-11; M. LATELLA, *"Una manovra per il Paese e le imprese. Usate al meglio le poche risorse disponibili"*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 ottobre 2025, 2-3.



È in questo contesto che va collocata la Costituzione e il suo essere, inevitabilmente, patto tra generazioni, che a me pare sia – se si fa un uso corretto dell’onestà intellettuale¹⁰² – più che altro un patto leonino (di per sé, nullo ai sensi dell’art. 2265 del codice civile). Metaforicamente parlando, ma con senso della realtà.

8. *Un arduo percorso*

Inutile dire che questo ed altro sono venuti assumendo un rilievo decisivo nei tempi più recenti. A partire, in specie, dalla pandemia provocata da Covid-19 e dall’incremento costante della denatalità, la quale, ora ed in futuro, riduce progressivamente l’area della materia imponibile, mettendo a rischio gli elementi costitutivi dello Stato sociale. Tra l’altro, nel momento in cui li si formula, questi rilievi critici appaiono, di per sé, obsoleti e fuori dal tempo: in linea con lo Statuto dei diritti dei lavoratori (con la legge n. 300/1970) e non, invece, con i caposaldi del diritto del lavoro contemporaneo, che è venuto a patti con situazioni economico-finanziarie nuove, non riferibili a un passato destinato a rimanere, nella migliore delle ipotesi, un encomiabile termine di riferimento. Non si fatica ad ammettere, pertanto, che quella legge è intesa, dalle nuove generazioni, più come un simulacro, appartenente al passato, che come legge non solo formalmente, ma anche sostanzialmente in vigore. Il fatto è che la legge n. 300/1970 aveva un suo preciso significato nel contesto di un sistema dominato dall’economia reale e dall’economia politica; non se pervaso, contaminato ed alterato dalla finanza meramente speculativa. Tant’è che i fondi acquistano pacchetti azionari; beneficiano dei profitti generati dalle imprese, che non si preoccupano di abbandonare a sé stesse quando all’orizzonte compaiono occasioni per un impiego ancor più redditizio dei loro capitali. L’imprenditore scompare; la compagine societaria si dissolve; le maestranze divengono irrilevanti. Il che significa che il capitale umano è ridotto a una massa inerme di persone e di famiglie, alle quali la Costituzione, pur declamata e decantata, non può apparire che un pezzo di carta.

A quanti ritengono che questi assunti siano eccessivamente preoccupati; non ottimisti, ma pessimisti; obietto che – stando ai fatti – sono semplicemente realisti. Innanzi tutto, sinceri; attenti a non confondere il proprio personale stato di benessere, con la condizione normale e universale delle persone. Tant’è vero che, ove si allarghi lo sguardo a quel che ci circonda, viene spontaneo concludere che l’art. 25, 1° comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è di stringente attualità¹⁰³. Mentre appare cedevole ed usurata la portata del

¹⁰² M. BERTOLISSI, *Il mito del buon governo*, cit., *passim*.

¹⁰³ Il citato art. 25, 1° co., stabilisce (l’anno è il 1948) che “Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla



successivo art. 29, 1° comma, a motivo delle discutibili condizioni in cui versa il rapporto tra generazioni¹⁰⁴. Doveri robusti non possono crescere sul tronco malato dei diritti. Anche per questo, il dibattito sui livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali (art. 117, 2° comma, lett. m, Cost.) mi è sempre apparso più che altro un condensato di retorica illuministica e non, invece, una qualità del buon governo e della buona amministrazione (art. 97 Cost.)¹⁰⁵.

Due possono essere le puntualizzazioni, che consentono di capire e di orientarsi. Entrambe dovute all'acume di Massimo Severo Giannini¹⁰⁶. La prima suona così: "Nelle società tecnologicamente avanzate la parte più importante dell'attività politica è l'amministrare, e (...) l'amministrare richiede strumenti semplici e chiari"¹⁰⁷. La seconda è, davvero, rivelatrice di ciò che si percepisce nitidamente¹⁰⁸: l'arroganza dei poteri pubblici si scarica "sulla pelle del cittadino"; ed, infatti, "si consentono alle amministrazioni pubbliche comportamenti che le leggi vietano ad ogni privato. Talché il potere pubblico viene sovente a presentarsi come un singolare malfattore legale, che permette a sé ciò che invece reprime nel privato"¹⁰⁹.

Rispetto ad allora, è trascorso quasi mezzo secolo. Senza esiti positivi di sorta, che neppure Covid-19 è riuscito a provocare, allorché l'urgenza del provvedere avrebbe dovuto convincere della bontà di quei risalenti, saggi suggerimenti¹¹⁰. D'altra parte, era già accaduto, addirittura

sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà". Come stiano realmente le cose, ce lo dicono la Caritas, la Comunità di Sant'Egidio e tante altre associazioni di volontariato.

¹⁰⁴ L'art. 29, 1° co., prevede che "Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità".

¹⁰⁵ M. BERTOLISSI, *Autonomia differenziata. Materiali controcorrente*, Giappichelli, Torino, 2025, 156 ss. e 362 ss.

¹⁰⁶ Ovviamente, sono rimaste inascoltate, se non osteggiate. D'altra parte, franchezza e sincerità raramente pagano. Si preferisce il servizievole, i cui apporti interessati, di regola, fanno pagare costi non irrilevanti e generano tracolli tutt'altro che privi di conseguenze, per chi ha confidato su di essi.

¹⁰⁷ M.S. GIANNINI, *Del lavare la testa all'asino*, in AA.VV., *I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali*, a cura di A. Barbera e F. Bassanini, il Mulino, Bologna, 1978, 18. La pensava allo stesso modo Mario Nigro, il quale propose di inserire, nel testo di quella che sarebbe poi diventata la legge n. 241/1990, un enunciato di questo tenore: l'attività amministrativa deve svolgersi "in modo sollecito, semplice ed economico", secondo il "principio di libertà delle forme": in M. BERTOLISSI, *Identità e crisi dello Stato costituzionale in Italia*, Cedam, Padova, 2002, 135. La burocrazia ministeriale ne fu sconvolta. Il testo fu, dunque, purgato. Gli esiti li può vedere chiunque, anche se non è Carlo Cottarelli: v. la nota 98.

¹⁰⁸ Lo aveva già sottolineato Piero Gobetti: v. il testo, cui è riferita la nota 94.

¹⁰⁹ *Rapporto sui principali problemi della amministrazione dello Stato*, trasmesso alle Camere dal ministro per la Funzione pubblica, Massimo Severo Giannini, il 16 novembre 1979. Fu un Rapporto, che gli costò caro, perché generò un urto tra il ministro e il Presidente della Repubblica del tempo, Sandro Pertini: G. MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana*, cit., 491 ss.

¹¹⁰ Tutto è documentato in M. BERTOLISSI, *Il mito del buon governo*, cit., spec. 273 ss.



in tempo di guerra¹¹¹. Ma ora – siamo nel 2025 –, è indispensabile considerare attentamente l'accaduto e l'influenza, che opera, sul piano psicologico o della *forma mentis*, l'inutile decorso del tempo. Sicché, il cittadino è costretto a prendere atto della circostanza che lo Stato sociale è in difficoltà; che, quel che rimane, continua a gravare sulle spalle di pochi; che, oltretutto, aumenta ogni giorno di più la moltitudine di quanti ne debbono usufruire, mentre la natalità è allo sbando.

Quanto alla politica, l'art. 49 Cost. ha perso il suo significato originario: dai partiti si è passati ai *leader*, oltretutto, sprovvisti del benché minimo carisma. I supremi organi costituzionali operano, perlopiù, prescindendo da un ordine dato di competenze, facendo larga applicazione della supplenza di fatto, la quale altro non fa, se non alimentare confusione ed ingenerare equivoci. Il titolare del diritto di voto diserta le urne e la democrazia, da sé, si ammoscia. Perché – sia ben chiaro – nessuno vi attenda, salvo gli interessati, a causa di una sorprendente e sconclusionata inettitudine.

Dato tutto ciò, chi si occupa di intelligenza artificiale ha avuto modo di avvertire che ci si trova di fronte all'ignoto. Perché, lo schema è il seguente: vi sono due distinti settori di applicazione: quello civile e quello militare. Di entrambi si occupano le medesime aziende, con la conseguenza che la ricerca in campo militare trascina con sé, quanto a trasparenza, quella civile. Il risultato è che, se si fa richiesta di atti e documenti, eccelle, nelle informazioni, pur quando sono date, l'*omissis*. A questo punto, della democrazia rimangono soltanto ricordi e prassi formali, i cui contenuti sono oscurati perché va salvaguardato il segreto.

Dalla democrazia alla tecnocrazia, in nome dell'innovazione: di una parola-mito, destinata a creare non pochi problemi, che scopriremo quando faremo ricorso all'avverbio *perché*?

9. Il carattere non sapienziale del diritto

¹¹¹ G. ABIGNENTE, *La riforma dell'amministrazione pubblica in Italia (Questioni urgenti)*, Laterza, Bari, 1916, XIII: "Persino durante lo stato di guerra, di fronte al divieto di nominare nuovi funzionari ed accrescere i ruoli esistenti, si è pur verificato, a causa de' soliti compromessi, l'aumento di qualche posto di ruolo fra' cosiddetti dirigenti!". Illuminante ed istruttivo quel che segue, perché spiega assai di quel che accade: "Lo sperpero derivante da codeste deformazioni o sovrastrutture organiche de' congegni di Stato, è persino più grave di atti contingenti di dissipazione del pubblico denaro; poichè questa dissipazione è temporanea e si arresta col cessare dell'azione dissipatrice, mentre la deformazione o sovrastruttura organica rimane e diviene continua sorgente di sperpero oltre che di maggiore attrito del congegno statale". È un appunto, che dovrebbe guidare la giurisprudenza della Corte dei conti, la quale – per quanto mi è dato di constatare direttamente – mi è apparsa, più volte, determinata nell'applicare il perfido e beffardo brocardo *summum ius, summa iniuria*. Intenta ad inseguire ed affermare la logica della deterrenza, che colpisce non già il grande autore di danni erariali ma un piccolo frammento dell'azione pubblica, imputabile al Policarpo De' Tappetti, ufficiale di scrittura, di turno.



Separato dalla storia e dalle vicende istituzionali – che pur si riprendono, senza tuttavia percepire la normatività che esse esprimono, in funzione di ciò che si deve estrarre, in sede di interpretazione, da un dato enunciato –, il diritto, concepito come sistema di norme chiuso ed autoreferenziale, perde quella che è stata definita la sua “dimensione sapienziale”¹¹². In che è consistita e consiste la sua negazione? Eccola: “una tale visione non può che concretarsi in un sistema legislativo, con una sola fonte pienamente espressiva della giuridicità e cioè la legge. Una legge – quella dei moderni – concretantesi più in un atto di volontà che di conoscenza. Può anche essere redatta occasionalmente da sapienti ed avere un contenuto sapienziale altissimo, ma ricava la sua forza non da quel contenuto, bensì dalla sua provenienza dal massimo organo di potere politico”¹¹³.

Si tratta di postulati ormai corrosi dal tempo e dall’usura del potere. Destituiti di ogni fondamento, dal momento che il potere stesso possiede, da quel punto di vista, che è nella logica dell’imperatività e dell’irresponsabilità, piedi d’argilla. La contestazione della sua affidabilità non avviene attraverso il ricorso ad azioni violente¹¹⁴, quanto per il tramite di una delegittimazione, che si materializza nel non-voto (art. 48 Cost.). In primo luogo, perché è venuto meno il senso – la stessa causa giustificativa – del disposto (vero e proprio caposaldo della democrazia), secondo cui (lo si è già ricordato) “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost.).

In buona sostanza, è venuto meno – ove si guardi alla dinamica degli eventi e alla loro causa di giustificazione – il “metodo democratico”, il quale esige che il confronto elettorale sia caratterizzato dall’esistenza di programmi distinti noti; dalla presenza di candidati scelti e non imposti, che partecipano alla contesa attraverso il confronto dialettico delle relative posizioni; che l’elettore possa esprimere la sua preferenza per l’uno o per l’altro, secondo il suo personale ed insindacabile orientamento. Precondizione, che le informazioni siano le più corrette possibili e documentate; illustrate non attraverso il ricorso esasperato a *slogan*, ma con l’ausilio di ragionamenti, che si prefiggono un obiettivo irrinunciabile, che discende da una elementare, scontata domanda: “Come si può deliberare senza conoscere?”¹¹⁵.

Le cause più gravi di una crisi, che a mio modo di vedere non va sottovalutata, evitando di credere che il presente non sia comparabile con il passato, dal momento che i mutamenti sono stati numerosissimi e concentrati in un ristretto arco temporale; le cause di questa crisi – rilievo – risiedono, soprattutto, nel disimpegno dalla politica; nel prevalere su di essa, prima,

¹¹² P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2005, 5.

¹¹³ Ivi, 6, il quale prosegue così: “Che, poi, artificiosamente si identifichi nella assemblea legislativa il rappresentante unico della volontà popolare e nella legge l’espressione unica della volontà generale, si tratta soltanto di presunzioni assolute e di verità assiomatiche coniate da un’abile strategia di politica del diritto”.

¹¹⁴ Finora, fortunatamente, è andata così.

¹¹⁵ L. EINAUDI, *Conoscere per deliberare*, ora in Id., *Prediche inutili*, con una nota introduttiva di L. Valiani, Einaudi, Torino, 1974, 3.



dell'economia e, poi, della finanza; nel carattere marginale dei Parlamenti, ridotti, più che dai relativi esecutivi, a puri e semplici organi di ratifica di decisioni assunte a livello sovranazionale da soggetti sia pubblici (e passi), sia privati (il che rappresenta una intollerabile distorsione di un qualunque ordinamento caratterizzato dalla politicità).

Le ragioni, che si adducono, non mancano ed hanno tutte a che fare con la tecnica. Vale a dire – per riprendere un cenno già dato¹¹⁶ –, con “una perfezione priva di scopo”¹¹⁷. La quale – questo è il dato più significativo, che spiega la crisi in atto da tempo – “taglia i ponti con i problemi specifici della convivenza umana”¹¹⁸. Aver trascurato le conseguenze derivanti da simili premesse, prescindendo dai moniti della storia, è equivalso ad una interruzione delle relazioni, che non possono mancare, tra elettori ed eletti; tra vecchie e nuove generazioni, tra le quali il conflitto non nasce per un impulso ingiustificato promosso da una parte nei confronti dell'altra; ma per la semplice ragione, che è venuto meno il *foedus*, essenzialmente perché le classi dirigenti del passato hanno dilapidato ingenti risorse, ponendo (esse, beneficiarie della spesa) sulle spalle delle nuove generazioni il fardello dell'ammortamento¹¹⁹.

In poche parole, dove sono finite le “leggi chiare, stabili e oneste”, di cui ebbe a parlare il Costituente¹²⁰? Rispondo a questa domanda – retorica –, riprendendo un insegnamento–denuncia risalente al 1991: a una data, che stava ad indicare come il degrado legislativo fosse già una conquista, se si può definire tale, acquisita. In dispregio, oltretutto, di un canone di carattere etico, quale è la pretesa di essere ubbidito da parte di chi comanda, che dovrebbe sentirsi destinatario dell'obbligo di dettare regole giuridiche (comandi) intellegibili e applicabili.

“Invece, assistiamo spesso ad una produzione legislativa pletorica e incoerente, che sviluppa una disciplina rigorosissima su taluni aspetti minuti della vita quotidiana, mentre è lacunosa, o tace del tutto, su altri settori di grande importanza che riguardano la persona umana. Nel primo caso, il cittadino si trova sommerso da una colluvie legislativa entro la quale tante volte si smarrisce. Nel secondo caso, si trova di fronte ad un vuoto legislativo, e quindi senza una norma, in settori di grande responsabilità”. Di più: “A ciò si aggiunga il lessico oscuro, i difetti di coordinamento fra legge e legge, l'ambiguità interpretativa. Il disagio dei cittadini, sperduti nella selva della proliferazione legislativa, costretti a consultare gli esperti, ricevendone spesso una speculare incertezza, frastornati dai contrasti interpretativi della

¹¹⁶ V. *sub* 4.

¹¹⁷ F. FERRAROTTI, *Partire, tornare*, cit., 13.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ Per avere un'idea di chi sono i responsabili, v. A. FRIEDMAN, *Ammazziamo il Gattopardo*, Rizzoli, Milano, 2014, 27 ss., nonché V. DE ROMANIS, *Il pasto gratis. Dieci anni di spesa pubblica senza costi (apparenti)*, Mondadori, Milano, 2024, la quale considera l'operato dei Governi Renzi, Conte I e Conte II, Draghi e Meloni. Si possono trarre utili spunti anche dalla lettura di R. ROMANELLI, *L'Italia e la sua Costituzione. Una storia*, Laterza, Roma-Bari, 2023, nonché L. PALADIN, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, il Mulino, Bologna, 2004.

¹²⁰ Come si è visto, on. Piero Calamandrei, A.C., 4 marzo 1947, cit., 241.



stessa giurisprudenza, può favorire, alla lunga, una generale sfiducia nella legge, quando le sue ragioni paiono incomprensibili e i suoi precetti impraticabili. Inoltre una simile proliferazione, insieme con l'aumentato numero delle trasgressioni, provoca un intasamento giudiziario, che impedisce di concentrare le forze sulle violazioni che mettono realmente in pericolo i beni fondamentali della collettività, favorendo in tal modo un tardivo intervento penale per queste violazioni"¹²¹.

Si vera sunt exposita, anche solo in parte, rimane confermato il timore più volte espresso: vale a dire, che si è ecceduto nell'accogliere le novità, dimodoché è opportuno recuperare un po' di linfa dal passato, evitando di accreditare di chissà quali connotati positivi ciò che è globale, senza confini, tecnicamente seducente; da condividere, senza mai porsi una domanda circa i perché. Anche per evitare che, un domani, qualcuno possa riferire a noi stessi questo micidiale frammento: "Non aver paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che possa non cominciare mai davvero"¹²².

10. *L'ultimo Paladin*

Per dare l'idea di quel che vale la pena di fare oggi, quando si è costretti a prendere atto di un non irrilevante depotenziamento degli studi, che non avvertono l'esigenza di consultare la dottrina più autorevole, perché non contemporanea e perché le sue opere non sono immediatamente disponibili; dato un simile ambiente, ricognitivo e descrittivo, vale la pena di soffermarsi, brevemente, su qualche pagina, redatta da Livio Paladin, poco prima che la sua vita terrena fosse definitivamente interrotta da un male incurabile¹²³.

L'occasione gli fu data dall'invito a partecipare a un convegno di studi sul *referendum* abrogativo, di cui si erano attivate alcune proposte. Scrisse, allora¹²⁴, poche – davvero poche¹²⁵ – pagine, nelle quali ebbe ad affrontare l'argomento di fondo prospettato: quello di un "ritorno alla Costituzione", che evocava, di per sé, il risalente invito di Sidney Sonnino,

¹²¹ *Educare alla legalità*, Nota pastorale della Commissione ecclesiale Giustizia e pace, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991, 12. Fu *magna pars* della Commissione mons. Pietro Nonis, vescovo di Vicenza, professore e prorettore nell'Università di Padova.

¹²² Il pensiero è di John Henry Newman, ripreso da G. RAVASI, *Breviario*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2012, 9.

¹²³ Ci ha lasciati il 2 aprile 2000. Ne ho parlato, con un affetto ed una riconoscenza inestinguibili, in *Livio Paladin. Appunti riflessioni ricordi di un allievo*, Jovene, Napoli, 2015; in *Livio Paladin costituzionalista della Res publica*, Mucchi Editore, Modena, 2022, nonché in *Livio Paladin: lo Stato regionale e l'avvenire*, in AA.VV., *La Regione del Veneto. Il futuro estratto dai fatti 1970-2020*, a cura di M. Bertolissi, Marsilio, Venezia, 2020, 37 ss.

¹²⁴ Perché le condizioni di salute non gli permisero di recarsi a Roma nei giorni 6 e 7 dicembre 1999.

¹²⁵ Quattro a stampa.



“Torniamo allo Statuto”¹²⁶. Impensabile e, storicamente, improponibile in senso letterale, dal momento che una pietrificazione, prima di essere logicamente insostenibile, lo è fattualmente. Se non altro perché *quod factum est infectum fieri nequit*.

Tuttavia, non tutto è consentito. E, quando si consente qualcosa, è necessario porsi il problema di quali potranno essere le conseguenze, nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Quali saranno, soprattutto, la forma di Stato e la forma di governo, destinate a plasmare la società italiana del futuro, nell’ambito di un reciproco, per ora incerto, condizionamento. Anche a causa della disaffezione del cittadino nei confronti delle istituzioni, già allora messa in conto non senza preoccupazioni¹²⁷.

Come orientarsi, dunque? Nei limiti del possibile e per quanto è consentito dagli eventi¹²⁸.

Fino a quando una Costituzione c’è (quella del 1947–1948), essa va considerata come Costituzione vivente, prescindendo dalle ricostruzioni “originalistiche” e da quelle, di segno opposto, che si affidano alla Costituzione materiale, fatta coincidere, addirittura, con “il più rozzo dei vari concetti”, perché identificata con la “prassi quotidiana”¹²⁹. Pertanto – scrisse allora –, “Se il ‘tornare alla Costituzione’ significa (...) reagire a queste deformazioni metodologiche e concettuali, non posso non essere d’accordo”¹³⁰. Con una precisazione, non priva di una evidente rilevanza, se si considerano i rapporti intercorrenti tra politica e magistratura.

Infatti, “Tornare alla Costituzione” implica “altresì che si mantenga un minimo aggancio con il testo, pur quando si procede alle più ardite interpretazioni ‘extratestuali’”¹³¹. “La Costituzione vivente, in altri termini, non va contrapposta alla Costituzione scritta, ma deve rappresentare lo sviluppo di quei disposti e di quei principi, non già di valori arbitrariamente escogitati ed imposti da quanti sono chiamati ad applicare la Costituzione stessa. Diversamente, si finirebbe per consegnare la disciplina costituzionale nelle mani di interpreti non legittimati, vale a dire sprovvisti del potere costituente; e ciò implicherebbe una grave rottura dello stesso principio democratico, in vista della quale il Parlamento potrebbe essere indotto a reagire”¹³².

¹²⁶ L. PALADIN, *Intervento (scritto)*, in AA.VV., *Referendum e legalità. “Tornare alla Costituzione”*, Giappichelli, Torino, 2000, 19.

¹²⁷ Ivi, 21, ove si parla di “tendenza degli elettori all’astensionismo”.

¹²⁸ Allora, si era convinti che l’art. 11 Cost. avesse definitivamente debellato le guerre; che la pace, quantomeno in Europa, fosse eterna; e via dicendo; inconsapevoli di ciò, che avrebbe potuto comportare il fatto di aver omesso di organizzarsi in Stato federale.

¹²⁹ L. PALADIN, *Intervento (scritto)*, cit., 19.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ Il che riguarda anche la Corte costituzionale, allorché, dopo aver diffidato il legislatore ad intervenire, si sostituisce ad esso in supplenza. Ormai, i casi non si contano ed è materia su cui riflettere.

¹³² L. PALADIN, *Intervento (scritto)*, cit., 20.



Questo mi pare essere il nucleo essenziale di un discorso consapevole della gravità delle conseguenze, che si possono verificare all'interno di un ordinamento – di un Paese – quando si abbandona il campo della legittimazione, dovuta all'investitura popolare (di cui agli artt. 48 e 49 Cost.), per affidarsi a qualcosa d'altro: che finisce per essere, intimamente, giacobino: prossimo alle levate di genio del “tenebroso Fouquier–Tinville”¹³³.

Da tutto ciò non si deve discostare neppure il Giudice delle leggi e dell'ammissibilità dei *referendum*. Quanto a questi ultimi – si premurava di raccomandare –, la Corte non si deve far condizionare dalla molteplicità delle richieste; deve valutare, distintamente e rigorosamente, ogni singola istanza; deve evitare di moltiplicare i canoni di giudizio; deve elaborare motivazioni coerenti in sé e reciprocamente: vale a dire, coordinate nel loro insieme¹³⁴; e, per questo, varrebbe la pena che vi fosse un'unica mano incaricata della stesura delle sentenze, allo scopo di evitare che assumano un patologico rilievo “le peculiarità dei vari casi e i diversi temperamenti dei giudici estensori”¹³⁵. Tutto ciò, allo scopo di non circoscrivere e, alla fine, umiliare, “l'uso del solo importante strumento di democrazia diretta del quale il corpo elettorale italiano abbia sinora potuto servirsi”¹³⁶.

È indispensabile – se questi richiami sono correttamente intesi – che ciascuno (ogni potere) badi ai suoi compiti; che non perda la sua rilevanza, quando è prevista, la legittimazione popolare; che non venga meno la relazione governanti–governati, già gravemente compromessa da classi dirigenti inadeguate, non in grado di contrastare l'esuberanza dei tecnocrati. I quali, oltretutto, stentano a individuare le direttrici di marcia di una società perché non sono in grado di interpretare (è un'arte, non una tecnica) gli eventi: né materiali, né, soprattutto, umani, dominati dalle passioni¹³⁷. Tra i vari significati di passione, vi è anche quello di “sentimento di grande violenza e intensità, che domina la ragione”¹³⁸.

11. *Passioni, potere, ragione*

Ho iniziato dal vocabolario e concludo con il vocabolario. Non l'avessi consultato, avrei ommesso di cogliere il nesso (di incoerenza–contraddizione), che esiste tra due parole–chiave: passioni e ragione. Se ne può prescindere quando in gioco c'è la relazione interpersonale; non,

¹³³ Di cui parla S. SATTA, *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano, 1994, 19.

¹³⁴ L. PALADIN, *Intervento (scritto)*, cit., 20 ss.

¹³⁵ *Ivi*, 22.

¹³⁶ *Ibidem*, ove si ricorda “che le consultazioni referendarie hanno rappresentato in varie occasioni il mezzo per superare difficoltà politiche e ordinamentali, che altrimenti sarebbero rimaste incompionibili (od estremamente ardue da superare)”.

¹³⁷ Di cui parla A. MANZONI, *Storia della colonna infame*, con una introduzione di F. Cordero; premessa al testo, bibliografia e note di G. Gaspari, RCS, Milano, 2006, 673 ss.

¹³⁸ *Il piccolo Rizzoli Larousse*, cit., *ad vocem*.



invece, quando incide sulle istituzioni, per le quali vale ancora – forse, ogni giorno di più – l’esordio della prolusione pisana di Santi Romano¹³⁹. Ciò che deve allertare e preoccupare è, soprattutto, l’espressione “fonti di illusioni”. Qui, equivale a credere che non esista un potenziale destabilizzante, perennemente in atto, dovuto alla combinazione di due fattori. Di due situazioni strutturali, che incidono sui rapporti politica–giurisdizione, quali sono la distinzione enunciato–norma e l’interpretazione.

Quanto al primo aspetto, è sufficiente ricordare che una disposizione può contenere una pluralità di comandi¹⁴⁰. Ma, proprio per questo, la normatività di un precetto legislativo viene definita, fissata e consolidata dal giudice, il quale attribuisce alle deliberazioni degli organi politici (Parlamento e Governo, eletti) un dato (tra alcuni o molti) significato. Circoscrive e dichiara, in concreto, quale è stata ed è la decisione politica. La Cassazione – istituto creato dalla Rivoluzione francese – cercò di risolvere questo inconveniente; tant’è che l’art. 4 del codice civile, nella sua versione originaria, stabilì che “*Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable du déni de justice*”. Senonché, abolito, perché impraticabile, il *référé législatif* (in base al quale un giudice, ove non potesse disporre di un enunciato puntuale per il caso a lui sottoposto, avrebbe dovuto rivolgersi alla Cassazione, che avrebbe stabilito la regola), “venne ‘restituito’ ai giudici il potere d’interpretare la legge”¹⁴¹.

Una necessità inderogabile, al pari della normalità (indefettibilità) delle conseguenze, che riguardano il potere, di per sé unico ed indistinto, da esercitare distintamente, in vista della stabilità (non della destabilizzazione) del sistema politico–istituzionale¹⁴². A tale riguardo, esistono disposizioni espresse, specifiche, dal contenuto prescrittivo chiaro. A livello costituzionale, si stabilisce che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge” (art. 101, 2° comma, Cost.). Al livello delle fonti primarie, con un tono che va al di là della collocazione formale, l’art. 12, 1° comma, delle disposizioni sulla legge in generale prevede che “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Ed a conferma

¹³⁹ S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, discorso inaugurale dell’anno accademico 1909-1910 nella Regia Università di Pisa, ora in *Lo Stato moderno e la sua crisi*, cit., 5, scrive: “Ogni scienza trova nella sua stessa natura e nei procedimenti che le son propri, qualche causa particolare e specifica di errori. Ma forse nessuna sfera della conoscenza umana somma in sé così copiose e perenni fonti di illusioni, come quella che ha per oggetto lo studio delle istituzioni politiche”.

¹⁴⁰ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. II. L’ordinamento costituzionale italiano*, Cedam, Padova, 1984, 39 ss.

¹⁴¹ G. GORLA, *I precedenti storici dell’art. 12 disp. prel. cod. civ.*, ora in *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Giuffrè, Milano, 1981, 464, il quale – in questo straordinario saggio – conclude che l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale si propone “di risolvere il problema dei poteri (e doveri) del giudice di fronte al legislatore (rapporti fra il potere giudiziario e quello legislativo)” (ivi, 473) ed è “di valore certamente normativo e, direi, costituzionale” (ivi, 474).

¹⁴² M. BERTOLISSI, R. MENEGHELLI, *Lezioni di diritto pubblico generale*, cit., 332 ss.



che questa regola è dettata per i giudici¹⁴³, con l'intento evidente di stabilire lo spartiacque tra politica e giurisdizione, è l'enunciato del 2° comma, stando al quale, "Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato": oggi, della Repubblica e delle istituzioni sovranazionali, di cui l'Italia fa parte.

Tolto l'inutile, uno sguardo al passato e, in particolare, all'atto fondativo del 1947–1948 e ad alcune autorevoli letture di esso e delle relative vicende, convince del fatto che è indispensabile far proprio ed attuare (portare a concreta esecuzione) il compito affidato dal Costituente a quanti hanno avuto ed hanno tra le mani, a vario titolo, il governo del Paese¹⁴⁴. Si tratta di comporre un oggettivo dissidio tra generazioni e di stabilire le basi del *foedus* imposto – sulla carta – dall'art. 2 Cost.

Senza solidarietà tra generazioni, non c'è futuro. In attesa, però, rimangono i giovani, non più negli oratori, ma abbandonati a sé stessi.

¹⁴³ G. GORLA, *I precedenti storici dell'art. 12 disp. prel. cod. civ.*, cit., 466 ss.

¹⁴⁴ On. Piero Calamandrei, A.C., 4 marzo 1947, cit., 240-241, ripreso *sub* 6.